

1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b  
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° — Numero 23

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA


PARTE PRIMA


Roma - Mercoledì, 10 giugno 2009

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

**CORTE COSTITUZIONALE**





# S O M M A R I O

## ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 31. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 maggio 2009 (del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).  
**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Patto di stabilità regionale - Censimento degli alloggi popolari - Interventi per l'edilizia abitativa - Definizione agevolata delle violazioni relative al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Tariffa per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti - Concessione di contributi - Ricorso del Governo - Denunciata lesione delle prerogative legislative, amministrative e finanziarie dello Stato, violazione del canone dell'intangibilità del giudicato e del principio di separazione tra le funzioni dello Stato, lesione dell'autonomia degli enti locali, lesione del diritto di difesa e del principio di effettività della tutela giurisdizionale, lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, lesione del principio della copertura finanziaria degli oneri e del divieto di istituire nuovi tributi e nuove spese con la legge di approvazione di bilancio.**
- Delibera legislativa della Regione Siciliana 30 aprile 2009, n. 250, artt. 8, comma 3, 29, comma 1, 1-ter, 34, 58, 61, commi 2 e 3, e 77.
  - Costituzione, artt. 3, 5, 24, 81, commi terzo e quarto, 97, 100, 103, 113, 114, 117, 117, comma secondo, lett. e), 119, commi secondo e quinto, e 120; statuto della Regione Siciliana, artt. 14, 15, comma secondo, 17 e 36; decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074. . . . .
- Pag. 7
- N. 32. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 19 maggio 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri).  
**Straniero - Norme della Regione Liguria - Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 7 del 2007 - Centri di identificazione e di espulsione degli stranieri - Indisponibilità della Regione ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale nella materia dell'immigrazione.**
- Legge della Regione Liguria 6 marzo 2009, n. 4.
  - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. b); d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, come modificato dall'art. 9 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 125. . . . .
- » 14
- N. 6. Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato (merito) depositato in cancelleria il 4 giugno 2009.  
**Referendum - Campagne per i referendum abrogativi in materia elettorale indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009 - Delibera della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico - Disciplina dell'accesso alla programmazione radiotelevisiva - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dai promotori e presentatori delle richieste referendarie nei confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Denunciata mancata previsione che ai promotori del referendum debbano essere complessivamente destinati i medesimi spazi comunicativi e informativi e della stessa importanza in termini di indici medi di ascolto di quelli che l'emittente attribuirà ad esponenti di gruppi politici parlamentari favorevoli al referendum - Lesione del principio del pluralismo dell'informazione politica, nonché parità di accesso al servizio radiotelevisivo da parte dei soggetti legittimati - Richiesta di dichiarare la non spettanza alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di adottare le disposizioni contenute negli artt. 5, commi 4 e 7, e 7, commi 1 e 3, della delibera adottata dalla medesima in data 14 maggio 2009 e, conseguentemente, di annullare in parte qua tali disposizioni.**
- Delibera della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 14 maggio 2009, artt. 5, commi 4 e 7, e 7, commi 1 e 3.
  - Costituzione, artt. 21, 48 e 75; legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 52, comma secondo, in combinato disposto con l'art. 4, comma 2, lett. d), della legge 22 febbraio 2000, n. 28. . .
- » 15



N. 157. Ordinanza della Corte d'appello di Genova del 3 marzo 2009.

**Procedimento civile - Processo del lavoro - Impugnazione in appello di sentenza del tribunale - Termine di dieci giorni, imposto all'appellante, per provvedere alla notifica all'appellato del ricorso introduttivo e del decreto con cui il presidente della corte di appello nomina il giudice relatore e fissa l'udienza di discussione - Decorrenza dalla comunicazione all'appellante dell'avvenuto deposito del decreto presidenziale - Eccepite improcedibilità dell'appello per intempestività della prescritta notificazione all'appellato - Asserita perdita del diritto di azione in caso di inosservanza del termine previsto dall'art. 435, comma secondo, cod. proc. civ., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità - Lesione del diritto di difesa e del diritto al giusto processo - Riferimento alla sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n. 20604 del 2008.**

- Codice di procedura civile, art. 435, comma secondo.
- Costituzione, artt. 24 e 111. ....

Pag. 20

N. 158. Ordinanza della Corte d'appello di Genova del 3 marzo 2009.

**Procedimento civile - Processo del lavoro - Impugnazione in appello di sentenza del tribunale - Termine di dieci giorni, imposto all'appellante, per provvedere alla notifica all'appellato del ricorso introduttivo e del decreto con cui il presidente della corte di appello nomina il giudice relatore e fissa l'udienza di discussione - Decorrenza dalla comunicazione all'appellante dell'avvenuto deposito del decreto presidenziale - Eccepite improcedibilità dell'appello per intempestività della prescritta notificazione all'appellato - Asserita perdita del diritto di azione in caso di inosservanza del termine previsto dall'art. 435, comma secondo, cod. proc. civ., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità - Lesione del diritto di difesa e del diritto al giusto processo - Riferimento alla sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n. 20604 del 2008.**

- Codice di procedura civile, art. 435, comma secondo.
- Costituzione, artt. 24 e 111. ....

» 24

N. 159. Ordinanza della Corte d'appello di Genova del 3 marzo 2009.

**Procedimento civile - Processo del lavoro - Impugnazione in appello di sentenza del tribunale - Termine di dieci giorni, imposto all'appellante, per provvedere alla notifica all'appellato del ricorso introduttivo e del decreto con cui il presidente della corte di appello nomina il giudice relatore e fissa l'udienza di discussione - Decorrenza dalla comunicazione all'appellante dell'avvenuto deposito del decreto presidenziale - Eccepite improcedibilità dell'appello per intempestività della prescritta notificazione all'appellato - Asserita perdita del diritto di azione in caso di inosservanza del termine previsto dall'art. 435, comma secondo, cod. proc. civ., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità - Lesione del diritto di difesa e del diritto al giusto processo - Riferimento alla sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n. 20604 del 2008.**

- Codice di procedura civile, art. 435, comma secondo.
- Costituzione, artt. 24 e 111. ....

» 28

N. 160. Ordinanza della Corte d'appello di Genova del 3 marzo 2009.

**Procedimento civile - Processo del lavoro - Impugnazione in appello di sentenza del tribunale - Termine di dieci giorni, imposto all'appellante, per provvedere alla notifica all'appellato del ricorso introduttivo e del decreto con cui il presidente della corte di appello nomina il giudice relatore e fissa l'udienza di discussione - Decorrenza dalla comunicazione all'appellante dell'avvenuto deposito del decreto presidenziale - Eccepite improcedibilità dell'appello per intempestività della prescritta notificazione all'appellato - Asserita perdita del diritto di azione in caso di inosservanza del termine previsto dall'art. 435, comma secondo, cod. proc. civ., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità - Lesione del diritto di difesa e del diritto al giusto processo - Riferimento alla sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n. 20604 del 2008.**

- Codice di procedura civile, art. 435, comma secondo.
- Costituzione, artt. 24 e 111. ....


» 32



N. 161. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Trento del 22 dicembre 2008.

**Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Ricorso avverso cartella di pagamento priva dell'indicazione del responsabile del procedimento - Nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e del procedimento di emissione e di notificazione della cartella di pagamento - Prevista applicabilità della detta sanzione di nullità alle sole cartelle di pagamento emesse in relazione ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 - Irragionevolezza - Asserita disparità di trattamento dei contribuenti discriminati in ragione della data di consegna dei ruoli agli agenti della riscossione - Lesione del diritto di difesa del contribuente - Incidenza sui principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.**

- Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, secondo periodo, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.
  
- Costituzione, artt. 3, 24 e 97. .... Pag. 35





# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 31

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 maggio 2009  
(del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana)*

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Patto di stabilità regionale - Censimento degli alloggi popolari - Interventi per l'edilizia abitativa - Definizione agevolata delle violazioni relative al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Tariffa per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti - Concessione di contributi - Ricorso del Governo - Denunciata lesione delle prerogative legislative, amministrative e finanziarie dello Stato, violazione del canone dell'intangibilità del giudicato e del principio di separazione tra le funzioni dello Stato, lesione dell'autonomia degli enti locali, lesione del diritto di difesa e del principio di effettività della tutela giurisdizionale, lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, lesione del principio della copertura finanziaria degli oneri e del divieto di istituire nuovi tributi e nuove spese con la legge di approvazione di bilancio.**

- Delibera legislativa della Regione Siciliana 30 aprile 2009, n. 250, artt. 8, comma 3, 29, comma 1, 1-ter, 34, 58, 61, commi 2 e 3, e 77.
- Costituzione, artt. 3, 5, 24, 81, commi terzo e quarto, 97, 100, 103, 113, 114, 117, 117, comma secondo, lett. e), 119, commi secondo e quinto, e 120; statuto della Regione Siciliana, artt. 14, 15, comma secondo, 17 e 36; decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074.

L'Assemblea regionale Siciliana, nella seduta del 30 aprile 2009, ha approvato il disegno di legge n. 250 dal titolo «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009», pervenuto a questo Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 4 maggio 2009.

La suddetta delibera legislativa contiene, negli articoli 8, terzo comma, 29, 34, 58, 61, secondo e terzo comma e 77, disposizioni che danno adito a censura di incostituzionalità per le motivazioni che di seguito si espongono.

In particolare:

1. l'art. 8 «Patto di stabilità» recita come segue: 1. Al fine di evitare che la crisi economica in atto abbia pesanti riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di vita dei cittadini residenti nel proprio territorio, la regione mette in atto azioni di sostegno dell'economia reale, nell'ambito del piano europeo di ripresa economica di cui alla Comunicazione della Commissione 2009/C 16/01, pubblicata nella G.U.U.E. del 22 gennaio 2009 serie C 16/1.

2. in armonia con quanto previsto dal patto di cui al comma 1, la regione si avvale della flessibilità nella politica di bilancio offerta dal piano di stabilità e di crescita, al fine di dare concreta attuazione agli interventi ed alle misure anticicliche da realizzare da parte degli enti locali.

3. Per la definizione del patto di stabilità regionale di cui all'art. 24 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, gli enti locali sono autorizzati per gli esercizi finanziari 2009-2010 a non tenere conto degli stanziamenti e delle erogazioni relativi a spese d'investimento.

4. I trasferimenti a carico del bilancio regionale ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, e le somme previste nei bilanci degli enti locali finalizzate al finanziamento delle misure di stabilizzazione dei precari ex lavoratori socialmente utili (LSU) previsti dalle leggi regionali 21 dicembre 1995, n. 85 e n. 16/2006, non sono considerate tra le spese correnti soggette al vincolo del patto di stabilità e ai fini della determinazione della base di calcolo delle spese di personale.

La disposizione contenuta nel terzo comma del sopra riportato articolo laddove prevede l'esclusione totale degli stanziamenti e delle erogazioni relativi a spese d'investimento dalla contabilizzazione da parte degli enti locali ai fini della definizione del patto di stabilità regionale, si pone in contrasto con gli articoli 117, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione.



Infatti, sulla base degli articoli 77-*bis* e 77-*ter* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica (Corte costituzionale sentenze n. 159/2008, n. 35/2005 e n. 36/2004), la competenza delle regioni a statuto speciale in materia di patto di stabilità di cui al comma 6 del predetto art. 77-*ter* è riconosciuta alle sole autonomie speciali che erogano le risorse per la finanza locale e non anche a quelle, come la Sicilia, nei cui territori le suddette risorse sono ancora trasferite agli enti locali dal Ministero dell'interno.

Gli enti locali della regione, dal 1999 ad oggi, sono assoggettati alle regole generali dettate dalla legislazione nazionale, con conseguente monitoraggio e verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Peraltro, qualora le disposizioni contenute nel cennato terzo comma siano da ritenersi adottate in attuazione del comma 11 dell'art. 77-*ter* del d.l. n. 112/2008, non solo non è dato evincere dalla lettera della norma né dai lavori preparatori che siano state seguite le procedure indicate nel medesimo comma 11 e nell'art. 7-*quater*, comma 7, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni con la legge n. 33/2009, ma che, soprattutto, sia garantito «l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'art. 77-*bis* del citato d.l. n. 112/2008» per gli enti locali della regione.

Infine la generalizzata esclusione di tutte le spese d'investimento dal patto di stabilità interno previsto dalla disposizione in questione è idoneo a comportare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica privi di adeguata compensazione.

L'art. 29 «Norme in materia di censimento degli alloggi popolari» recita come segue: All'art. 2 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«1-*bis*. I Comuni e gli Istituti autonomi per le case popolari annualmente provvedono, all'aggiornamento dei dati del censimento con le modalità di cui al presente articolo come integrate dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11.

1-*ter*. I Comuni e gli Istituti autonomi per le case popolari possono regolarizzare la posizione dei detentori senza titolo degli alloggi previo pagamento delle mensilità del canone dovuto.

1-*quater*. I dati annuali del censimento sono trasmessi all'Assessorato regionale dei lavori pubblici entro il successivo mese di marzo».

La suddetta disposizione, integrando le previsioni di cui all'art. 2, primo comma, della l.r. n. 1/1992 con il comma 1-*ter*, sostanzialmente introduce a regime una indiscriminata e generica sanatoria delle occupazioni *sine titolo* degli alloggi popolari previo il mero pagamento delle mensilità del canone dovuto anche indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti prescritti per fruire dei benefici dell'edilizia popolare.

La norma peraltro riproduce nella sostanza analoga disposizione contenuta nell'art. 2 della delibera legislativa all'origine della stessa legge regionale n. 1 del 1992 oggetto dell'attuale integrazione e dichiarata da codesta ecc.ma Corte costituzionalmente illegittima con sentenza n. 16 del 1992.


Il legislatore regionale, infatti, nell'intento di regolarizzare l'occupazione abusiva di alloggi di edilizia sovvenzionata aveva allora tentato di introdurre una disciplina consolidante le situazioni di fatto costituite illegalmente, pensando i penalizzati legittimi assegnatari con la mera attribuzione di precedenza nell'assegnazione di altro alloggio popolare.

Codesta ecc.ma Corte in quell'occasione, pur prendendo atto delle difficoltà della regione a fronteggiare emergenze di ordine pubblico derivanti da operazioni di sgombero coattivo degli occupanti senza titolo, rilevò che «una normativa consolidante situazioni di fatto costituite illegalmente» è di per sé causa di ben più gravi e durature tensioni sociali, oltre che esempio di diseducazione civile, dimostrando ai cittadini rispettosi delle leggi che essi, anziché tutelati, sono spogliati delle loro spettanze a favore di chi, quand'anche spinto dall'impulso di soddisfare l'esigenza fondamentale dell'abitazione, ha violato la legge.

Codesta ecc.ma Corte altresì soggiunse che si era toccato «uno dei principi costitutivi dell'ordine giuridico, il divieto di farsi ragione da sé con lesione del diritto altrui e che ogni norma che sopravvenga ad omologare fatti conseguenti alla violazione del *neminem laedere* si pone fuori dal quadro dei valori su cui è costruito lo Stato di diritto».

Ed invero il legislatore statale, proprio per impedire ogni regolarizzazione postuma di situazioni di abuso, ha comminato non solo sanzioni amministrative ma la nullità assoluta e insanabile ed ha escluso l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica per chiunque occupi un alloggio senza le prescritte autorizzazioni (legge n. 513/1977, art. 26).

Le medesime identiche considerazioni sono pertinenti anche alla norma in questione.



Inoltre, anche a voler considerare la disposizione in questione quale norma di sanatoria e come tale non costituzionalmente preclusa in via di principio, secondo costante giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte (*ex plurimis* sentenze n. 402 del 1993 e n. 474 del 1989) essa deve essere comunque soggetta ad uno «scrutinio di costituzionalità estremamente rigoroso» volto a verificare l'esistenza «di uno stretto collegamento con le specifiche peculiarità del caso tali da escludere che possa risultare arbitraria la sostituzione della disciplina generale con quella eccezionale successivamente emanata». Ma anche così la norma in oggetto non può ritenersi esente da censura.

Essa infatti si rivela manchevole perché non sostenuta da interessi pubblici legislativamente rilevanti di preminente importanza generale, quali, ad esempio, il diritto all'abitazione e il mantenimento della sicurezza pubblica, così come richiesto da codesta Corte in numerose pronunce (sentenza n. 94/1995), giacché non è emerso dal dibattito parlamentare, né risulta agli atti di questo ufficio, l'attuale esistenza nella regione di diffuse e consolidate situazioni di fatto costituite illegalmente la cui eliminazione o contrasto potenzialmente potrebbe compromettere l'ordine pubblico o essere particolarmente onerosa per la pubblica amministrazione.

Ma vi è di più, la norma introduce a regime e senza limite di tempo l'annuale possibilità di «regolarizzare» le detenzioni senza titolo prescindendo dalla decorrenza e dalla durata delle stesse che, per ipotesi, potrebbero avere inizio pure nella prospettiva dei periodici censimenti, così ponendo i presupposti per una sorta di procedura di acquisizione delle abitazioni popolari del tutto fattuale e fondata anche su comportamenti estranei alle esigenze ed ai principi costituzionali della coesione e della solidarietà sociale richiamati dall'art. 119, quinto comma, della Costituzione.

La norma di cui trattasi ed in particolare l'inciso «1-ter. I comuni e gli Istituti autonomi per le case popolari possono regolarizzare la posizione dei detentori senza titolo degli alloggi previo pagamento delle mensilità del canone dovuto», appare idonea a regolarizzare e ad incoraggiare situazioni di abuso e pertanto si pone in palese contrasto con gli articoli 3, 97 e 119, quinto comma della Costituzione, non riscontrandosi peraltro, nello Statuto Speciale, ove pure è attribuita alla competenza regionale la materia lavori pubblici, alcuna disposizione che consenta alla Regione Siciliana una siffatta specifica estensione della autonomia legislativa.

L'art. 34 «Programma di interventi per l'edilizia abitativa» recita come segue: 1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per i lavori pubblici, previa delibera della Giunta regionale, predisponde un programma di iniziative volte alla realizzazione di alloggi, nonché di edilizia residenziale universitaria anche mediante il recupero di unità immobiliari degradate, e di iniziative volte all'adeguamento a criteri antisismici, alla riqualificazione urbana ed alla riqualificazione energetica di edifici di proprietà pubblica destinati ad alloggi popolari. Il programma di cui al presente comma è approvato dall'Assessore regionale per i lavori pubblici sentito il parere delle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana, da rendersi entro 15 giorni dall'assegnazione.

2. In particolare il programma di cui al comma 1 finanzia:

a) il recupero e la riqualificazione energetica di alloggi degradati e non abitati, di proprietà degli Istituti autonomi case popolari e dei comuni;

b) lo scorrimento della graduatoria dell'iniziativa «Contratti di quartiere II», per le proposte ammesse e non finanziate con risorse dello Stato e della regione;

c) un'ulteriore dotazione di risorse del «Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile» di cui al decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici dell'11 luglio 2008, al fine di ampliare il numero delle proposte ammissibili al finanziamento;


d) l'acquisto da parte dei comuni capoluoghi di provincia, di alloggi da destinare ad edilizia residenziale pubblica;

e) i programmi integrati predisposti dai comuni.

3. Il programma di cui al comma 1 ripartisce le risorse in modo che alle iniziative di cui alla lettera a) di cui al comma 2 sia destinato non meno del 20 per cento dello stanziamento disponibile, alle iniziative di cui alla lettera b) non meno del 25 per cento, alle iniziative di cui alla lettera c) non meno del 15 per cento, alle iniziative di cui alla lettera d) non meno del 15 per cento, alle iniziative di cui alla lettera e) non meno del 25 per cento.

4. Al finanziamento del programma di cui al presente articolo ed entro il limite di spesa di 80.000 migliaia di euro si provvede mediante l'utilizzo delle risorse disponibili sui programmi ex Gesca a titolarità regionale di cui alla specifica convenzione stipulata in data 18 luglio 2001 tra la regione e la Cassa depositi e prestiti.

La sopra riportata disposizione relativa alla realizzazione di interventi per l'edilizia abitativa il cui finanziamento comporta una spesa di 80.000 migliaia di euro si pone in contrasto con l'articolo 81, quarto comma della Costituzione in quanto priva di idonea sufficiente copertura finanziaria.



A seguito della richiesta di chiarimenti ai competenti uffici regionali, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 488/1969, è pervenuta a questo Commissario la documentata nota prot. n. 31250 del Dipartimento lavori pubblici dell'Assessorato lavori pubblici, datata 8 maggio 2009 in cui testualmente si afferma che «le disponibilità residuali sui programmi ex GES.CA.L. non si ritiene consentano certezze per far fronte alle necessità sopra rappresentate e tanto meno per il finanziamento del programma di intervento per l'edilizia abitativa indicato dall'art. 34 del disegno di legge n. 250 recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009».

L'art. 58 «Definizione agevolata delle violazioni relative al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi» recita come segue: 1. Le violazioni riguardanti il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, commesse dal 1° febbraio 2003 al 31 dicembre 2008, attinenti agli obblighi di dichiarazione, di versamento e di registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, non adempiuti o irregolarmente adempiuti, possono essere definite senza irrogazione di sanzioni e senza applicazione di interessi.

2. La definizione avviene mediante la presentazione delle dichiarazioni omesse e la regolarizzazione di dicembre 2009.

3. Nello stesso termine di cui al comma 2, devono essere sanate le irregolarità e le omissioni di versamento del tributo.

4. Salvo quanto disposto ai commi 2 e 3, gli avvisi di accertamento e di liquidazione notificati entro la data di entrata in vigore della presente legge, ancorché divenuti definitivi per omessa impugnazione nei termini e non seguiti dal pagamento delle somme accertate o liquidate, possono essere definiti con il pagamento del tributo, con abbuono degli interessi e delle sanzioni.

5. Se l'accertamento concerne l'omessa o l'infedele dichiarazione, esso può essere definito con il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta accertata e con abbuono degli interessi e delle sanzioni.

6. Il pagamento del tributo definito ai sensi dei commi 4 e 5 deve avvenire entro il 30 giugno 2009. Nello stesso termine il contribuente deve presentare o spedire alla provincia un'istanza di definizione dell'atto d'imposizione, indicando gli estremi di quest'ultimo e quelli del versamento.

7. La presentazione dell'istanza di cui al comma 6 comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

8. A tal fine, il contribuente deve presentare al giudice dinanzi al quale pende il procedimento una domanda di sospensione correlata della fotocopia dell'istanza di cui al comma 6 e della relativa ricevuta di presentazione.

9. Il procedimento è sospeso per la durata di 2 anni.


10. Conclusasi la durata della sospensione, la provincia comunica al giudice l'estinzione della lite per cessata materia del contendere, ovvero la ripresa d'ufficio del processo sospeso.

11. Sulla base delle istanze prodotte ai sensi del comma 6, entro dodici mesi la provincia dispone lo sgravio delle somme eventualmente già iscritte a ruolo. Lo sgravio è preceduto da un provvedimento di sospensione degli atti esecutivi da trasmettere al concessionario entro trenta giorni dalla presentazione delle istanze.»

La disposizione introduce, richiamando la previsione dell'art. 13, comma 2 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, una «definizione agevolata delle violazioni», applicando al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'art. 2 della l.r. n. 6/1997, l'abbuono di sanzioni ed interessi relativi al mancato e/o irregolare rispetto dell'obbligo di dichiarazione, versamento e registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ancorché siano stati emessi avvisi di accertamento divenuti definitivi per omessa impugnazione nei termini.

Il tributo in parola, istituito dall'art. 3 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, come acclarato da codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 335 del 2005, «è da considerarsi statale e non proprio della regione, senza che rilevi, in contrario, la devoluzione del relativo gettito alle regioni (in questo senso, *ex plurimis*, sentenze n. 241, n. 381 e n. 431 del 2004 in tema di IRAP; sentenze n. 297 e n. 311 del 2003, in tema di c.d. *tassa automobilistica*), con la conseguenza che, salvi i casi previsti dalla legge statale, si deve tuttora ritenere preclusa la potestà delle regioni di legiferare sui tributi esistenti e regolati da leggi statali (*cf.* sentenza n. 37 del 2004)».

Detta preclusione opera anche per la Regione Siciliana, come codesta ecc.ma Corte ha chiarito nella recente sentenza n. 442 del 2008, atteso che l'art.36 dello statuto speciale e l'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 «riservano alla competenza di quest'ultima la potestà legislativa nella materia dei tributi deliberati dalla medesima».



La regione quindi non ha competenza legislativa per modificare i termini, le procedure di accertamento, le modalità, l'ammontare delle sanzioni definite puntualmente dal legislatore statale ai commi 31, 32 e 33 del prima menzionato articolo 3 della legge n. 549 del 1995, essendo demandato al legislatore regionale, al successivo comma 34, la disciplina dell'accertamento, della riscossione, dei rimborsi e del contenzioso amministrativo per quanto non previsto dalla norma statale, ipotesi cui non è riconducibile la «definizione agevolata delle violazioni» testé introdotta.

Né può accreditare la competenza del legislatore regionale *in subiecta materia* il richiamo operato al comma 7, nei confronti dell'art. 13, comma 2 della legge n. 289/2002. Questo infatti fa esclusivo testuale riferimento ai tributi propri delle regioni, province e comuni, mentre il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ha — come si è detto — natura erariale.

Il legislatore regionale quindi, intervenendo in una materia non attribuitagli dallo Statuto, ma rientrante nella competenza esclusiva dello Stato, si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione, atteso che la disposizione in parola non è neppure riconducibile ad alcuna delle materie di competenza legislativa elencate nello statuto speciale.

L'art. 61 «Misure di contenimento dell'emergenza ambientale», recita come segue: 1. La Regione, per il tramite dell'Agenzia delle acque e dei rifiuti, provvede, ove indifferibilmente necessario, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla nomina di commissari *ad acta* presso i comuni e le società d'ambito con l'incarico di individuare ed attuare le operazioni necessarie per monetizzare i crediti legittimamente vantati dai singoli ambiti territoriali ottimali (ATO) alla data del 31 dicembre 2008, facendo ricorso ad operazioni finanziarie assistite, anche mediante il supporto della regione, la quale può avvalersi di uno o più advisor. I commissari *ad acta* procedono, altresì, alla totale liquidazione dei debiti anche attraverso procedure transattive.

2. Sono fatti salvi gli atti di determinazione della tariffa per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, adottati dalle società d'ambito per la gestione integrata dei rifiuti in esecuzione dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, come successivamente modificata ed integrata, nonché dell'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti e la tutela delle acque della Sicilia dell'8 agosto 2003, n. 885, anche in assenza dell'adozione del regolamento previsto dall'art. 238, sesto comma, del predetto decreto legislativo.

3. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 2 la tariffa per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti è determinata ed approvata dalle Autorità d'ambito ottimale territoriale ai sensi dell'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia n. 885/2003 ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata.

4. Gli ATO rifiuti non possono procedere ad assunzioni di personale amministrativo appartenente a qualunque categoria, comprese quelle protette, né espletare procedure concorsuali, fino alla definizione dei nuovi ambiti territoriali di cui all'art. 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2. Le procedure concorsuali in itinere debbono essere revocate.

I commi 2 e 3 del soprascritto art. 61 contrastano con gli artt. 3, 5, 24, 100, 103, 113 e 114 della Costituzione, oltre che con l'art. 15, comma 2, dello statuto speciale, in quanto, da un lato, violano il canone dell'intangibilità del giudicato e del principio di separazione tra le funzioni dello Stato, che preclude al legislatore di invadere la sfera di attribuzione dell'autorità giurisdizionale privandola del potere di affermazione del diritto già accertato in maniera definitiva e, dall'altro sono lesivi dell'autonomia degli enti territoriali facenti parte dell'A.T.O.

La disposizione in questione è stata infatti proposta ed approvata successivamente al deposito, avvenuto il 9 febbraio 2009, della sentenza n. 48/2009 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, che ha accolto l'appello di un'associazione di utenti e dichiarato illegittima per violazione dell'art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la deliberazione dell'assemblea ordinaria di una società d'ambito con la quale era stata adottata la tariffa di igiene ambientale per gli anni 2006/2007, determinata secondo i criteri dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2983 del 31 maggio 1999 e del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti e la tutela delle acque della Sicilia n. 885 dell'8 agosto 2003.

L'alto Consesso ha infatti rilevato che la determinazione commissariale delle tariffe di igiene ambientale non può essere direttamente traslata al di fuori del procedimento del citato articolo 238 del d.lgs. n. 152/2006 dalle società d'ambito ai cittadini, in quanto la stessa ordinanza di protezione civile ha previsto che «le amministrazioni competenti provvederanno alla gestione ordinaria con le proprie disponibilità» le quali non possono che essere quelle conseguenti all'applicazione delle ordinarie norme tariffarie allorché il servizio è gestito, come nel caso in esame, dalle società d'ambito.



Il Consiglio di giustizia amministrativa si è inoltre pronunciato nel senso che, fin quando non sarà operativo il nuovo meccanismo tariffario disciplinato dal citato art. 238, le società d'ambito «non possono che gestire il servizio sulla scorta del regime tariffario stabilito dai comuni ricompresi nell'A.T.O.».

Le disposizioni di cui trattasi, pur se appaiono stabilire una regola astratta, nella realtà esercitano una funzione provvedimentale concreta, che vanifica gli effetti di un giudicato e si sovrappone in via sostitutiva per il passato e per il futuro all'autonoma determinazione degli enti locali facenti parte dei vari Ambiti Territoriali Ottimali neutralizzandone l'autonomia riconosciuta e garantita dagli articoli 5 e 114 della Costituzione e 15 dello statuto speciale.

La norma contenuta nel secondo comma inoltre si pone in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, in quanto lede il diritto di difesa ed il principio di effettività della tutela giurisdizionale poiché nei fatti vanifica il diritto esercitato dai ricorrenti con la proposizione dell'azione e soddisfatto con la pronuncia di accoglimento dell'appello, alterando altresì la regolamentazione degli interessi stabiliti dalla citata sentenza esecutiva del Consiglio di giustizia amministrativa.

Il legislatore interviene infatti successivamente all'esercizio dell'azione con una disposizione che pone nel nulla la tutela giurisdizionale, senza accompagnare tale intervento con una disciplina soddisfacente delle posizioni giuridiche degli interessati ricorrenti.

Va inoltre rilevato che, secondo consolidata giurisprudenza di codesta eccellentissima Corte (ex plurimis sentenza n. 267/2007), sebbene non sia preclusa al legislatore la possibilità di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie normalmente affidate all'autorità amministrativa, tali leggi, c.d. «provvedimento», sono ammissibili entro il limite del rispetto della funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso (sentenze n. 492 del 1995, n. 346 del 1991 e n. 143 del 1989).

Codesta ecc.ma Corte ha altresì chiarito (sentenza n. 282 del 2005) che l'emanazione di legge con efficacia retroattiva, quale la disposizione del secondo comma in questione, incontra una serie di limiti che attengono alla salvaguardia di fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, fra cui va ricompreso il rispetto delle funzioni riservate al potere giudiziario, essendo precluso al legislatore intervenire con norme aventi portata retroattiva, come nel caso in specie, per annullare gli effetti del giudicato (sentenza n. 525 del 2000).

Va infine considerato che, anche non tenendo conto degli effetti della disposizione sul giudicato già formatosi e valutandola come norma di sanatoria, di per sé non preclusa costituzionalmente al legislatore, la stessa non supera il più rigoroso scrutinio di costituzionalità richiesto da codesta ecc.ma Corte (sentenza n. 94/1995) in mancanza di interessi pubblici legislativamente rilevanti e di preminente importanza generale emersi nel corso dell'iter parlamentare o di chiarimenti da parte dell'amministrazione regionale, richiesti ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 488/1969.

Inoltre la disposizione di cui al terzo comma in questione ove, sino all'approvazione del regolamento previsto dall'art. 238, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006, si attribuisce a regime all'autorità d'ambito ottimale territoriale il compito di determinare ed approvare la tariffa in questione, configura una manifesta compressione delle autonomie locali.

Infatti, benché siano componenti dell'assemblea dei soci della società d'ambito in virtù del loro generale potere di rappresentanza e sovrintendenza dei servizi e degli uffici comunali, i sindaci dei comuni appartenenti all'ambito territoriale non sono titolari di un proprio potere di determinare la disciplina delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, essendo esso di esclusiva competenza del Consiglio comunale, organo rappresentativo dell'intera collettività locale.


La potestà legislativa regionale in materia di ordinamento e regime degli enti locali prevista dallo statuto speciale non può del resto spingersi sino a modificare, per una singola materia, l'ordinario riparto di competenza tra gli organi delle singole istituzioni locali, riservato ai rispettivi statuti e protetto anche dal comma 2 dell'art. 15 dello statuto speciale ove si afferma per gli enti locali la più ampia autonomia amministrativa e funzionale.

L'art. 77 «Norme in materia di concessione di contributi» recita come segue: 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2009, è soppressa la lettera h) del comma 2, dell'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. Sono abrogate tutte le norme autorizzative di spesa relativi agli interventi riportati nella tabella «H» allegata alla legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2009 gli stanziamenti di bilancio dei capitoli di spesa contrassegnati con la nota «F» sono previsti ed autorizzati annualmente con la legge di approvazione del bilancio.

3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2009, le spese relative ai capitoli contrassegnati con la nota «A» sono autorizzate annualmente per gli importi determinati con la legge di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2009.

La sopra riportata disposizione dà adito a censure di incostituzionalità per violazione degli articoli 81, terzo e quarto comma, e 97 della Costituzione.



Essa, da un canto, abroga dal corrente anno tutte le norme autorizzative di spesa relative agli interventi riportati nella tabella H allegata alla l.r. n. 1/2008 e, dall'altro, con i successivi commi 2 e 3 autorizza «tout court» l'inserimento nel bilancio di previsione di capitoli di spesa attinenti alla concessione di contributi contrassegnati con la nota A e F.

Preliminarmente si osserva che nella nota contenente i chiarimenti resi dall'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 488/1969 si afferma testualmente «che a seguito della decisione assembleare dell'articolo in questione e dei relativi documenti allegati» «è stato fornito dall'ARS un elenco esplicativo degli interventi riconducibili ai richiamati commi 2 e 3». Ed invero nel resoconto stenografico provvisorio n. 88 della seduta dell'Assemblea di mercoledì 29 - giovedì 30 aprile 2009 (pag. 142) risulta la votazione ed approvazione dell'art. 66 (attuale articolo 77) «con le tabelle allegate così come risultava dalla modifica della soppressione della tabella H».

Tuttavia nel testo della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 250 dal titolo «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009» trasmesso dalla regione a questo Commissario dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto, il 4 maggio 2009 non risulta alcun allegato specifico riferibile all'art. 77.

Al riguardo, si rileva che l'estrema genericità delle disposizioni di cui trattasi potrebbe dare origine, come già si prospetta nel corrente esercizio finanziario, a situazioni di compromissione del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione.

La norma, infatti, attesa la suddetta genericità e la mancanza di un atto formale pubblico che ne definisca i contenuti e ne circoscriva gli effetti, non può essere considerata atta a contenere l'autorizzazione a nuove o maggiori spese non preventivamente «normate» e la conseguente iscrizione di nuovi capitoli nel bilancio della regione.

Da un sommario esame del c.d. allegato tecnico al bilancio (di cui si allega uno stralcio), contenente la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario autorizzato con la delibera legislativa n. 249 approvata nella seduta del 30 aprile 2009, si è avuto modo di riscontrare l'iscrizione di ben oltre un centinaio di nuovi capitoli di spesa, suddivisi fra le varie rubriche di pertinenza dei diversi Assessorati, tutti relativi ad erogazioni di contributi ad enti, organismi, associazioni talora di notevole ammontare. Di tali capitoli di spesa, almeno quarantasette non consentono l'individuazione certa dei destinatari della provvidenza pubblica (ad esempio capitoli 377832, 377833, 37809 etc.); e nella prevalenza dei casi non è indicata la finalità per la quale il contributo è assegnato (es. cap. 377823, 473719, 473726 etc.).

In due capitoli manca l'indicazione della natura del beneficiario, la sede, l'attività svolta e la finalità dell'erogazione (cap. 377789 e cap. 377818).

Tutti i capitoli in questione recano come «nomenclatore», ovvero come normativa che legittima e disciplina le modalità di erogazione delle risorse economiche, l'acronimo «L.F.0/2009» cioè la delibera legislativa n. 250 e quindi l'articolo 77 in questione.

L'ampiezza dell'effetto già riscontrabile nell'allegato tecnico, riguardante decine di enti operanti in realtà e settori diversi, unitamente ai costi previsti ed al fatto che gli assegnatari dei contributi siano sostanzialmente individuati a prescindere da procedure volte a verificare il possesso dei requisiti e la rilevanza sociale dell'attività, induce a ritenere compromesso il principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'articolo 97 della Costituzione.


La non rinvenibile indicazione delle finalità del contributo erogato renderebbe peraltro difficile la rendicontazione e la verifica della effettiva destinazione ad attività meritevoli del sostegno pubblico.

Le cennate censure vanno tutte estese per interconnessione logica al primo comma, che appare in stretto rapporto funzionale con i successivi commi 2 e 3.

Non può infine non evidenziarsi come la norma contenuta nel terzo comma, ove consente a decorrere dal 2009 e quindi anche per gli esercizi futuri, la generica autorizzazione all'inserimento nel bilancio per gli importi determinati con la legge di approvazione del documento finanziario per il corrente anno, si pone anche in contrasto con l'art. 81, quarto comma della Costituzione.

Nel prospetto allegato all'art. 79 della delibera legislativa n. 250 in esame, in cui sono riportati gli effetti della manovra finanziaria per il triennio 2009-2011 nel riquadro B2 «maggiori spese finali» nella parte relativa all'art. 77, comma 3, infatti, non viene prevista alcuna spesa per gli anni 2010 e 2011 e conseguentemente alcuna copertura finanziaria degli oneri.

Da ultimo, si rileva che qualora trovasse applicazione l'art. 77, norma come prima argomentato da non potersi considerare di per sé specifica autorizzazione di nuove o maggiori spese, poiché priva di indicazioni sui destinatari dei contributi o di specifiche tabelle allegate, sarebbe consentito l'inserimento di nuove spese con legge di bilancio in violazione dell'art. 81, terzo comma della Costituzione.



P. Q. M.

Con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto dott. Alberto Di Pace, Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna le sottoelencate disposizioni del disegno di legge n. 250 dal titolo «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009» approvato dall'Assemblea regionale il 30 aprile 2009:

art. 8, comma 3 per violazione degli articoli 117, 119, secondo comma e 120 della Costituzione;

art. 29 limitatamente all'inciso «1-ter. I Comuni e gli Istituti autonomi per le case popolari possono regolarizzare la posizione dei detentori senza titolo degli alloggi previo pagamento delle mensilità del canone dovuto», per violazione degli articoli 3, 97 e 119, quinto comma, della Costituzione;

art. 34 per violazione dell'art. 81, quarto comma della Costituzione;

art. 58, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione e degli articoli 14, 17 e 36 dello statuto speciale della Regione Siciliana, nonché del d.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074;

art. 61, commi 2 e 3, per violazione degli articoli 3, 5, 24, 100, 103, 113 e 114 della Costituzione e dell'art. 15, comma 2, dello statuto speciale della Regione Siciliana;

art. 77 per violazione degli articoli 97 e 81, terzo e quarto comma, della Costituzione.

Palermo, addì 9 maggio 2009

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana: DI PACE

09C0382

N. 32

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 19 maggio 2009  
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

**Straniero - Norme della Regione Liguria - Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 7 del 2007 - Centri di identificazione e di espulsione degli stranieri - Indisponibilità della Regione ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale nella materia dell'immigrazione.**


- Legge della Regione Liguria 6 marzo 2009, n. 4.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. b); d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, come modificato dall'art. 9 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 125.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato, nei confronti della Regione Liguria, in persona del suo Presidente per la dichiarazione della illegittimità costituzionale della legge regionale 6 marzo 2009, n. 4, recante: Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati) (B.U.R. n. 5 del 18 marzo 2009).

L'art. 1 della legge regionale 6 marzo 2009, n. 4, si compone di un unico articolo che sostituisce la lettera a), comma 4 della 20 febbraio 2007, n. 7 recante «Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati».

In particolare l'art. 1 della citata legge n. 7 del 2007, la cui rubrica reca il titolo «principi e finalità», elenca, al comma 4, determinati obiettivi che la Regione Liguria intende perseguire nei confronti dei cittadini stranieri immigrati, tra i quali quello, indicato *sub* lettera a), di «eliminare ogni forma di razzismo o di discriminazione».

La legge che si impugna sostituisce questa previsione con la seguente: «a) eliminare ogni forma di razzismo o discriminazione, anche attraverso la manifesta indisponibilità della Regione Liguria ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati, al fine di garantire una sinergica e coerente politica di interscambio culturale, economico e sociale con i popoli della terra, nel rispetto della tradizione del popolo ligure e della sua cultura di integrazione multietnica».



La nuova previsione eccede dalle competenze regionali e incide nella materia «immigrazione» riservata alla competenza esclusiva statale dall'art. 117, secondo comma, lett. b) Cost.

La disposizione in esame, infatti, affermando che la regione non è disponibile a accogliere sul proprio territorio i centri di identificazione e espulsione degli stranieri immigrati, interferisce con le attività di controllo dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio statale, che la Costituzione, come più volte ribadito da codesta ecc.ma Corte costituzionale (sentenze n. 300 del 2005 e 156 del 2006) assegna in via esclusiva alla competenza statale.

Più in particolare la disposizione regionale contrasta con l'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), modificato dall'art. 9 del d.l. n. 92 del 2008, convertito in legge n. 125 del 2008, che attribuisce al Ministro dell'interno, che vi provvede con decreto, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'individuazione e la costituzione dei centri di identificazione e di espulsione degli stranieri.

La normativa che si censura rende pertanto inattuabile la disciplina statale che prevede l'esistenza di tali centri per regolare la fase preliminare dell'immigrazione, con l'ulteriore conseguenza che se tutte le regioni adottassero un'analoga disposizione, lo Stato vedrebbe svuotate le proprie possibilità di intervento e vedrebbe sottratto al proprio controllo l'intero territorio nazionale.

La legge regionale è pertanto invasiva della competenza esclusiva dello Stato nella materia «immigrazione» ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. b) Cost.

*P. Q. M.*

*Si conclude perché la legge impugnata sia dichiarata costituzionalmente illegittima.*

*Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2009.*

Roma, addì 7 maggio 2009

*L'Avvocato dello Stato: Gabriella D'AVANZO*

09C0383


N. 6

*Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato (merito)  
depositato in cancelleria il 4 giugno 2009*

**Referendum - Campagne per i referendum abrogativi in materia elettorale indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009 -**

**Delibera della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico - Disciplina dell'accesso alla programmazione radiotelevisiva - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dai promotori e presentatori delle richieste referendarie nei confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Denunciata mancata previsione che ai promotori del referendum debbano essere complessivamente destinati i medesimi spazi comunicativi e informativi e della stessa importanza in termini di indici medi di ascolto di quelli che l'emittente attribuirà ad esponenti di gruppi politici parlamentari favorevoli al referendum - Lesione del principio del pluralismo dell'informazione politica, nonché parità di accesso al servizio radiotelevisivo da parte dei soggetti legittimati - Richiesta di dichiarare la non spettanza alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di adottare le disposizioni contenute negli artt. 5, commi 4 e 7, e 7, commi 1 e 3, della delibera adottata dalla medesima in data 14 maggio 2009 e, conseguentemente, di annullare *in parte qua* tali disposizioni.**

- Delibera della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 14 maggio 2009, artt. 5, commi 4 e 7, e 7, commi 1 e 3.
- Costituzione, artt. 21, 48 e 75; legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 52, comma secondo, in combinato disposto con l'art. 4, comma 2, lett. d), della legge 22 febbraio 2000, n. 28.



Ricorso dei sig.ri prof. Giovanni Guzzetta, codice fiscale GZZGNN66E16F158V, prof. Mariotto Giovanni Battista Segni, codice fiscale SGNMTT39E16I452V, e dott. Natale Maria Alfonso D'Amico, codice fiscale DMCNL-M55501F537R, nella loro qualità di promotori e presentatori delle tre richieste di *referendum* popolari indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009 mediante decreti del Presidente della Repubblica del 30 aprile 2009, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 2009, rappresentati e difesi, in forza di procura a margine del presente atto dal prof. avv. Francesco Saverio Marini, presso il cui studio, sito in Roma, via dei Monti Parioli, n. 48, eleggono domicilio;

Contro la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica in Palazzo San Macuto, via del Seminario, n. 76 - 00187 Roma, per la dichiarazione che non spettava alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi adottare le disposizioni contenute negli artt. 5, commi quarto e settimo, e 7, commi primo e terzo, della delibera della medesima Commissione adottata nella seduta del 14 maggio 2009 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 maggio 2009, recante «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alle campagne per i *referendum* popolari [...] indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009», e per il conseguente annullamento *in parte qua* degli artt. 5, commi quarto e settimo, e 7, commi primo e terzo, della delibera medesima; annullamento giustificato dalla violazione, ad opera delle disposizioni impugnate, di norme e principi costituzionali, attuati da norme legislative e posti a tutela del pluralismo dell'informazione e della comunicazione politica radiotelevisiva. Con particolare riferimento alla violazione dei principi stabiliti dagli artt. 21, 48 e 75 Cost., e delle relative norme attuative risultanti dal combinato-disposto degli artt. 52, secondo comma, legge n. 325/1970 e 4, secondo comma, lett. d), legge n. 28/2000.


#### F A T T O

1. — Nella riunione del 14 maggio 2009 la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha adottato la Deliberazione recante «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alla campagna per i *referendum* popolari aventi ad oggetto l'abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico delle leggi sull'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009». La deliberazione è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 maggio 2009 e, ai sensi di quanto da essa stessa stabilito, la relativa disciplina è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione medesima.

2. — L'art. 3, primo comma, della Deliberazione individua, anzitutto, i soggetti che «possono prendere parte» «alle trasmissioni che trattano i temi propri dei *referendum*», indicando: a) il Comitato promotore di ciascun quesito referendario; b) i soggetti politici che costituiscano Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno due deputati al Parlamento europeo; c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a) e b), che abbiano un interesse specifico ai quesiti referendari e che abbiano dato una esplicita indicazione di voto.

3. — Stabilito ciò, l'art. 5, comma quarto, della deliberazione, riguardo alla disciplina del ciclo di «Tribune referendarie» da trasmettersi in rete nazionale dalla RAI, stabilisce che «qualora alle Tribune di cui al presente articolo prenda parte più di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una di quelle che sostengono l'indicazione di voto favorevole deve intervenire in rappresentanza di un Comitato promotore». Il comma settimo dello stesso articolo, inoltre, estende la norma del comma quarto alle «ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle Tribune, eventualmente disposte dalla RAI».

4. — Dal canto suo, l'art. 7, primo comma, prevede che «nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda i temi oggetto dei quesiti referendari, ai criteri [...] della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici». Il terzo comma dello stesso articolo, inoltre, nell'imporre alla RAI di assicurare la presenza degli argomenti oggetto dei *referendum* nei programmi di approfondimento, richiede che «nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto».



5. — Se ci si sofferma ad esaminare la disciplina sopra richiamata, appare evidente come essa consenta che le «Tribune referendarie», le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica ed i programmi di approfondimento si svolgano tutti — e, in ipotesi, tutte le volte — senza che risulti in alcun modo garantita la partecipazione ad essi di un rappresentante del Comitato promotore. Per quanto riguarda le «Tribune referendarie» e le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, ciò è reso palese dal disposto dell'art. 5, comma quarto, in combinato disposto con il comma settimo, dai quali si evince che un rappresentante del Comitato promotore veda garantito, in senso proprio, il suo diritto ad intervenire soltanto nella eventualità in cui alla trasmissione prenda parte più di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto.

6. — Allo stesso modo, per quel che concerne i notiziari e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento, l'art. 7, comma primo, stabilisce il criterio della «parità di trattamento fra i diversi soggetti politici», non prevedendo che tra i soggetti che debbono beneficiare di siffatta parità di trattamento debba annoverarsi anche il Comitato promotore. Anzi, la Commissione parlamentare, come risulta dai verbali dei suoi lavori, in fase di approvazione della deliberazione in esame ha implicitamente inteso escludere che la garanzia di cui parlasi dovesse considerarsi relativa anche al Comitato promotore, dal momento che è stato respinto un emendamento proposto dall'on. Beltrandi teso ad estendere allo stesso Comitato «la parità di trattamento» che la versione definitiva della disposizione limita ai soli soggetti politici.

7. — Inoltre, per quanto concerne le trasmissioni di approfondimento, il citato art. 7, comma terzo, della Deliberazione si limita ad esigere che sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione, anche in questo caso non facendo alcuna menzione alla necessità di partecipazione ai dibattiti radiotelevisivi di un rappresentante del Comitato promotore.

8. — Sicché, alla stregua della regolazione introdotta in tema di comunicazione ed informazione politico-referendarie dalla deliberazione del 14 maggio 2009, tutte le trasmissioni della RAI ad esse rivolte ben potrebbero svolgersi senza che in nessuna di esse possa dirsi a rigore tutelato il diritto alla partecipazione di un rappresentante del Comitato promotore.

9. — Tutto ciò Premesso, gli odierni ricorrenti, ritenuta la lesione delle proprie attribuzioni derivanti da disposizioni legislative attuative di norme costituzionali, impugnano *in parte qua* l'atto indicato in epigrafe, per i seguenti motivi di


## D I R I T T O

*Violazione dei principi stabiliti dagli artt. 21, 48 e 75 Cost. e delle loro norme attuative poste dall'art. 4, secondo comma, lett. d), della legge n. 28/2000 in combinato-disposto con l'art. 52, secondo comma, della legge n. 352/1970.*

Le previsioni contenute nella censurata deliberazione della Commissione parlamentare, nel momento in cui consentono che le trasmissioni di comunicazione e di informazione politico-referendarie possano aver luogo ritenendo, riguardo ai soggetti partecipanti, integralmente fungibile la presenza di un rappresentante del Comitato promotore con quella di un esponente di un gruppo parlamentare favorevole al *referendum* o di una associazione rappresentativa di forze sociali e politiche, determinano anzitutto, una lesione delle attribuzioni del Comitato promotore, garantite dai principi costituzionali in materia, derivanti dagli artt. 21, 48 e 75 cost. ed attuati dall'art. 4, comma secondo, lett. d), della l. n. 28/2000, letto alla luce dell'art. 52, secondo comma, della legge n. 352/1970.

La prima delle disposizioni citate della legge n. 28/2000, infatti, stabilisce che, in relazione alla comunicazione politica radio-televisiva, «per il *referendum*, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario», mentre ai sensi dell'art. 52, secondo comma, legge n. 352/1970, con riguardo alla stessa tipologia di comunicazione, la posizione riconosciuta «ai promotori del *referendum*» deve essere pari a quella attribuita «ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento».

È evidente, come si ribadisce, che l'impianto normativo legislativo appena richiamato si pone come strettamente attuativo sia del generale principio costituzionale del pluralismo dell'informazione, sia del più specifico principio costituzionale del pluralismo della informazione politica con riguardo alle consultazioni referendarie, desumibile dalla lettura integrata del medesimo art. 21 Cost. con gli artt. 48 e 75 Cost. Al riguardo, è sufficiente ricordare come vada «sottolineata, in relazione alla necessaria democraticità del processo politico referendario, l'esigenza che “sia offerta dal servizio pubblico radiotelevisivo la possibilità che i soggetti interessati (. . .) partecipino alla informazione ed alla formazione dell'opinione pubblica” in modi e forme idonei e congrui rispetto alla finalità da perseguire» (così, ad es.,



Corte cost. sent. n. 502/2000, che richiama la sent. n. 49/1998). Così come codesta Corte non ha mancato di ribadire, nella stessa pronuncia da ultimo citata, la necessità di «evitare che da un'informazione unilaterale possano derivare effetti distorsivi sulla pubblica opinione, tali da ledere il fondamentale principio di garantire il “voto libero” nelle competizioni elettorali», nel puntuale rispetto dell'art. 48 Cost.

È altrettanto evidente, dunque, che la disciplina introdotta dalle due citate disposizioni legislative determina, in rigorosa attuazione dei citati disposti costituzionali, una indubbia posizione di garanzia dei promotori del *referendum* nell'attività di comunicazione politico-referendaria.

In particolare, l'art. 52, secondo comma, legge n. 352/1970 non può essere interpretato, come pretendeva la Commissione parlamentare, come se disponesse che i rappresentanti dei gruppi politici favorevoli al *referendum* siano da ritenere in linea di principio perfettamente idonei a sostituire, nelle sedi della comunicazione politica radiotelevisiva, i promotori dei quesiti referendari. Il senso della disposizione in esame non è certamente quello di considerare i gruppi politici rappresentati in Parlamento come titolari del diritto di comunicare le proprie posizioni favorevoli al quesito referendario come se tale diritto fosse da ritenere alternativo a quello dei promotori. In modo esattamente opposto, è del tutto evidente che il secondo comma dell'art. 52 stabilisce il principio per cui lo stesso diritto di comunicazione dei gruppi parlamentari è parimenti (e non alternativamente) attribuito al comitato promotore.

Pertanto, spetta al Comitato promotore, attraverso i suoi rappresentanti, la garanzia delle stesse possibilità di svolgere comunicazione politica radiotelevisiva che vengono attribuite agli esponenti dei gruppi parlamentari orientati verso una risposta affermativa ai quesiti referendari. E la parità di garanzia voluta dal disposto legislativo non è da intendersi in senso meramente ipotetico (astratta ammissibilità della partecipazione dei rappresentanti del Comitato promotore alla comunicazione politico-referendaria, senza però venga aggiunto alcun vincolo per l'emittente radio-televisiva nazionale di rendere effettiva siffatta partecipazione, ed anzi consentendo che essa venga «sostituita» da quella degli esponenti dei gruppi politici parlamentari — come stabilito dalle disposizioni impugnate della deliberazione della Commissione parlamentare). Al contrario, si tratta di una garanzia che — proprio perché deve essere pari a quella riservata ai rappresentanti dei gruppi politici parlamentari — impone in concreto vincoli di partecipazione all'emittente radio-televisiva e, di conseguenza, all'Autorità che li deve disciplinare.


Quanto fin qui rilevato è stato già evidenziato da codesta ecc.ma Corte, la quale nell'interpretare l'art. 52, legge n. 352/1970 ha sottolineato che «questa disposizione pone la regola che ai promotori del *referendum* non possono essere destinati spazi di propaganda minori o meno importanti di quelli riconosciuti ai gruppi politici» (in questi esatti termini, Corte cost., sent. n. 49/1998).

Pertanto, le disposizioni degli artt. 5, commi quarto e settimo, e 7, commi primo e terzo, della delibera della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, adottata nella seduta del 14 maggio 2009, sono da ritenersi illegittime nella parte in cui non prevedono che ai promotori del *referendum* debbono essere destinati i medesimi spazi comunicativi e informativi, e della stessa importanza (quindi gli stessi spazi in relazione a ciascuna delle diverse categorie di trasmissione politico-referendaria, parametrata sulla base della loro importanza) di quelli che l'Emittente attribuirà ad esponenti di gruppi politici favorevoli al *referendum*.

Né contro quanto appena chiarito varrebbe replicare che codesta ecc.ma Corte, nella citata sent. n. 49/1998 ha negato che gruppi parlamentari e comitato promotore «debbero disporre contestualmente dei medesimi spazi». È evidente, infatti, che quel che si contesta oggi non è affatto la mancata previsione della contestualità della presenza dei rappresentanti dei gruppi e di quelli del comitato promotore nella stessa trasmissione, come invece si lamentava nel ricorso che ha dato luogo alla decisione n. 49/1998.

In modo ben diverso, quel che rende illegittima — per violazione delle attribuzioni riconosciute al Comitato promotore — l'impugnata disciplina, contenuta nella deliberazione del 14 maggio 2009, è la mancata previsione che nel consuntivo degli spazi di comunicazione, calcolato in relazione a ciascuna tipologia di trasmissione ed alla sua «importanza» (in relazione, cioè, alla «importanza» in termini di «indice medio di ascolto» di ciascuna «tribuna referendaria», di ciascuno ulteriore programma di comunicazione politica, di ciascun programma di approfondimento), la concreta partecipazione dei rappresentanti del Comitato promotore debba essere almeno equivalente, sebbene non necessariamente contestuale, a quella dei rappresentanti dei gruppi politici parlamentari favorevoli al *referendum*.

È bene ribadire che la parità degli spazi di accesso che deve essere garantita ai rappresentanti del Comitato promotore rispetto agli esponenti dei gruppi politici, va valutato — secondo il canone chiarito da codesta Corte nel citato passaggio della sent. n. 49/1998 — non soltanto sulla base della tipologia di programma cui si partecipa, ma anche su quello altrettanto — se non maggiormente — rilevante della «importanza» del medesimo. Infatti, tale parità di accesso — prevista dalla legge, imposta dagli artt. 21, 48 e 75 Cost., ribadita dalla giurisprudenza di codesta Corte — va intesa in senso sostanziale e concreto e non già meramente formale.



In altre parole, la previsione di un eguale numero di partecipazioni dei rappresentanti del Comitato promotore e di quelli dei gruppi politici favorevoli al *referendum*, ad esempio, a programmi di approfondimento, non varrebbe a soddisfare comunque il requisito della «parità di spazio e di importanza» — nel senso richiesto da codesta Corte — se i programmi di approfondimento cui partecipassero gli esponenti del Comitato promotore fossero tutti «secondari», in termini di collocazione oraria nel palinsesto o di indici medi di ascolto.

Le valutazioni inerenti alla «importanza» delle trasmissioni, nel senso appena chiarito, possono essere agevolmente effettuate, con metodo oggettivo, sulla base delle attività di rilevazione effettuate nel rispetto dell'atto di «indirizzo sulla rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione», adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 85 giugno CSP.

La complessiva «parità di partecipazione», per spazio ed importanza, tra promotori ed esponenti politici che la disciplina costituzionale e legislativa impone alla Commissione parlamentare di garantire con previsioni di dettaglio, dunque, richiedeva che la deliberazione della Commissione medesima contenesse disposizioni idonee ad assicurarla. Tali non sono, per le ragioni esposte, gli artt. 5, commi quarto e settimo, e 7, commi primo e terzo, della deliberazione del 14 maggio 2009, che quindi sono da ritenersi illegittimi *in parte qua*.

Del resto, che la disciplina, fissata legislativamente, della «parità di partecipazione e trattamento» ai programmi radiotelevisivi di informazione e comunicazione politico-referendaria, nel senso anzidetto, tra rappresentanti dei promotori e rappresentanti dei gruppi politici rappresenti una puntuale attuazione del disposto costituzionale, risulta evidente solo che si consideri la *ratio* dell'istituto referendario *ex art. 75 Cost.*


Tale istituto si pone, infatti, come viene pressoché unanimemente riconosciuto, quale «correttivo del sistema parlamentare»; vale a dire, quale strumento di intervento normativo diretto, sia pure per sottrazione, da parte del corpo elettorale, che, pertanto, si svincola sotto questo aspetto dalla logica e dalle dinamiche del sistema rappresentativo. Anzi, l'utilizzo di siffatto istituto, in coerenza con la *ratio* costituzionale che gli è propria, è intervenuto non di rado in funzione dialettica rispetto agli orientamenti emergenti nelle assemblee rappresentative, confermando in tal modo la funzione oppositiva che il *referendum ex art. 75 Cost.* assume rispetto alle finalità e alle posizioni espresse all'interno dell'organo legislativo.

Se si tiene conto di ciò, consentire (come le impugnate disposizioni fanno, non prevedendo alcuna specifica garanzia per i rappresentanti dei promotori) che la comunicazione politico-referendaria possa essere integralmente, o anche solo precipuamente, affidata ad esponenti titolati dello stesso sistema rappresentativo, quali sono gli esponenti di gruppi politici rappresentati in Parlamento, significa disgiungere e porre in contraddizione la ragion d'essere dell'istituto previsto dall'art. 75 cost. rispetto alle connesse esigenze di comunicazione politica garantite dall'art. 21 e 48 Cost.

A ciò si aggiunga che rimettere siffatta comunicazione politico-referendaria totalmente, o anche solo in misura prevalente, ai rappresentanti dei gruppi politici parlamentari non tiene minimamente conto del rischio, concreto e non meramente ipotetico, che il rappresentante del gruppo politico parlamentare, anche quello favorevole al *referendum*, esponga le ragioni del consenso in modo — legittimamente — parziale, strumentale ed incompleto. Ne consegue che la comunicazione delle ragioni complessive e, per così dire, integrali poste alla base del sostegno al *referendum* non possono che provenire da rappresentanti del Comitato che il *referendum* stesso, nel rispetto dell'art. 75 Cost., ha promosso e che, per siffatto motivo, la giurisprudenza di codesta Corte ha qualificato come «potere dello Stato».

Se, dunque, è corretto ritenere che «la deliberazione su una legge, che investe, cioè, un prodotto della rappresentanza politica non può vedere esclusi dal dibattito pubblico i gruppi parlamentari, riflesso istituzionale del pluralismo politico, che del sistema rappresentativo costituiscono struttura portante» (così Corte cost., sent. n. 49/1998), altrettanto corretto è affermare che dal dibattito pubblico non possono essere esclusi i rappresentanti dei promotori, che il meccanismo referendario hanno avviato; non solo questi ultimi non possono essere esclusi, ma la loro partecipazione deve avvenire nel puntuale rispetto di quella «parità di spazio e di importanza», con riguardo agli spazi comunicativi attribuiti agli esponenti dei gruppi politici, richiesta dalla stessa giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte.

E poiché le disposizioni impugnate della deliberazione della Commissione parlamentare del 14 maggio 2009 siffatta parità non garantiscono, esse sono da considerare illegittime nella parte in cui non prevedono che ai promotori del *referendum* debbono essere complessivamente destinati, nella programmazione dell'Emittente, i medesimi spazi comunicativi e informativi, e della stessa importanza in termini di indici medi di ascolto, di quelli che l'Emittente attribuirà ad esponenti di gruppi politici parlamentari.



P. Q. M.

Con riserva di ulteriormente argomentare, i sig.ri prof. Giovanni Guzzetta, prof. Mariotto Giovanni Battista Segni e dott. Natale Maria Alfonso D'Amico, nella loro qualità di promotori e presentatori delle tre richieste di referendum popolari indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009 mediante decreti del Presidente della Repubblica del 30 aprile 2009, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009, come sopra rappresentati e difesi, chiedono che codesta ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia: I) dichiarare che non spettava alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi adottare le disposizioni contenute negli degli artt. 5, commi quarto e settimo, e 7, commi primo e terzo, della delibera della medesima Commissione adottata nella seduta del 14 maggio 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2009, recante «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessione del servizio radiotelevisivo pubblico relative alle campagne per i referendum popolari indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009», poiché tali disposizioni ledono garanzie e attribuzioni assegnate ai promotori dei referendum dalle norme e dai principi stabiliti dagli artt. 21, 48 e 75 Cost., ed attuati attraverso il combinato-disposto degli artt. 52, secondo comma, legge n. 325/1970 e 4, secondo comma, lett. d), legge n. 28/2000; II) annullare conseguentemente le disposizioni impugnate nella parte in cui esse non prevedono che ai promotori del referendum debbono essere complessivamente destinati, nella programmazione dell'Emittente, i medesimi spazi comunicativi e informativi, e della stessa importanza in termini di indici medi di ascolto, di quelli che l'Emittente attribuirà ad esponenti di gruppi politici parlamentari favorevoli al referendum.

Roma, addì 21 maggio 2009

Prof. Avv. Francesco Saverio MARINI

AVVERTENZA

L'ammissibilità del presente conflitto è stata decisa con ordinanza n. 172/2009 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1ª s.s., n. 22 del 3 giugno 2009.

09C0393

N. 157

*Ordinanza del 3 marzo 2009 emessa dalla Corte d'appello di Genova  
nel procedimento civile promosso da Rosatti Ierte contro Maglione Maria Battistina*


**Procedimento civile - Processo del lavoro - Impugnazione in appello di sentenza del tribunale - Termine di dieci giorni, imposto all'appellante, per provvedere alla notifica all'appellato del ricorso introduttivo e del decreto con cui il presidente della corte di appello nomina il giudice relatore e fissa l'udienza di discussione - Decorrenza dalla comunicazione all'appellante dell'avvenuto deposito del decreto presidenziale - Eccepitea improcedibilità dell'appello per intempestività della prescritta notificazione all'appellato - Asserita perdita del diritto di azione in caso di inosservanza del termine previsto dall'art. 435, comma secondo, cod. proc. civ., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità - Lesione del diritto di difesa e del diritto al giusto processo - Riferimento alla sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n. 20604 del 2008.**

- Codice di procedura civile, art. 435, comma secondo.
- Costituzione, artt. 24 e 111.

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al R.G. n. 592/2007 promossa da: Rosatti Ierte elettivamente domiciliata in Genova, vico Falamonica n. 1/13, presso lo studio dell'avv. Roberto Faure, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Acquilino per mandato a margine del ricorso in appello, appellante;

Contro Maglione Maria Battistina elettivamente domiciliata in Genova, piazza Nunziata n. 5 presso lo studio degli avv. Angelo Lucido e Fabio Carbone che la rappresentano e difendono per mandato a margine della memoria difensiva appellato.

La Corte, letti gli atti e sentiti i difensori nella pubblica udienza di discussione.



## O S S E R V A

Rosatti Ierte ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Savona con la quale sono state respinte le domande tutte da essa formulate nei confronti di Maglione Maria Battistina per sentirla condannare al pagamento di differenze retributive ritenute dovute e non corrisposte, previo riconoscimento della sussistenza *inter partes* di un rapporto di lavoro domestico.

Si è costituito l'appellato chiedendo la reiezione dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado. All'udienza di discussione del 28 novembre 2008 il difensore di parte appellata ha eccepito la improcedibilità dell'appello per non essere stato rispettato il termine di dieci giorni previsto dall'art. 435, comma 2 del c.p.c., per la notifica all'appellato del ricorso e del decreto di nomina del relatore e di fissazione dell'udienza di discussione. In effetti, il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione è stato comunicato all'appellante in data 17 luglio 2007 mentre la notifica è avvenuta in data 3 ottobre 2007, quando l'udienza di discussione era fissata per il 28 novembre 2008.

Questa Corte ha altre volte ritenuto fondata detta eccezione, in adesione alla recente sentenza n. 20604 del 30 luglio 2008 delle sezioni unite della Corte di cassazione.

Con essa, discostandosi da un precedente orientamento delle stesse sezioni unite (nn. 6841 e 9331 del 1996) è stato ritenuto che gli effetti del tempestivo deposito del ricorso e la tempestività dell'impugnazione non si stabilizzano, in mancanza di valida notifica all'appellato del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, nel termine imposto dalla legge. È stato così superato l'indirizzo giurisprudenziale che imponeva al giudice d'appello che avesse rilevato qualsiasi vizio della notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, o anche la sua inesistenza, di indicarlo all'appellante *ex art.* 421 c.p.c. e, facendo applicazione dell'art. 291 c.p.c., assegnare un termine, necessariamente perentorio, per effettuare o rinnovare la notifica.


È stato inoltre escluso che il carattere ordinatorio del termine di dieci giorni che la legge impone all'appellante, per la notifica a controparte del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, contrasti con la conclusione raggiunta. Infatti «la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c. e una interpretazione “costituzionalmente orientata” anche di tali norme nel rispetto della “ragionevole durata” del processo, portano a condividere l'assunto che la differenza tra termini “ordinatori” e termini “perentori” risiede nella prorogabilità o meno dei primi, perché mentre i termini perentori non possono in alcun caso “essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti” (art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però “prima della scadenza” (art. 154 c.p.c.)» ... «pertanto, scaduto il termine ordinatorio senza che si sia avuta una proroga — come è avvenuto nella fattispecie in esame — si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio» (Cass. s.u. 20604/08).

I difensori dell'appellante hanno sollecitato la Corte a rimeditare il ricordato orientamento, proponendo in questo, e in analoghi giudizi trattati nella medesima udienza odierna, le considerazioni che sinteticamente vengono di seguito riassunte.

1) Nessuna dilatazione dei tempi del processo consegue al mancato rispetto del termine di dieci giorni fissato dal comma secondo dell'art. 435 c.p.c. per la notifica all'appellato del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione. A tal fine assumono rilievo il termine non superiore a sessanta giorni entro il quale deve essere fissata l'udienza di discussione e il termine di venticinque giorni che deve essere rispettato a difesa dell'appellato, ma non quello di dieci giorni per la notifica del ricorso e del decreto; quest'ultimo sarebbe essenzialmente rivolto all'ufficio — retaggio dei lavori preparatori della legge n. 533/1973 che prevedevano che alle notifiche provvedesse la cancelleria — affinché l'udienza di discussione non venga fissata in termini così brevi da rendere difficoltosa la notifica all'appellato.

2) La decadenza dalla possibilità di compiere l'atto è conseguenza che la legge ricollega solo alla consumazione dei termini perentori, non di quelli ordinatori.

3) La sanzione del mancato rispetto del termine di dieci giorni previsto dal comma 3 dell'art. 435 c.p.c., non può essere rinvenuta nell'improcedibilità del ricorso; tale sanzione infatti consegue nei soli casi previsti dalla legge, e una estensione a diverse fattispecie violerebbe il principio di legalità che presiede alle conseguenze sanzionatorie eventualmente scaturenti da determinate condotte.



4) L'equiparazione degli effetti dell'inutile decorso del termine dell'art. 435, comma secondo c.p.c. a quelli propri del decorso di un termine perentorio, si espone a rilievi di legittimità costituzionale — anche per il tramite dell'art. 6 CEDU quale norma interposta ex art. 117 Cost. — qualora, come nel caso, il termine a difesa posto dall'art. 435, comma 3 c.p.c. sia stato rispettato, perché in contrasto con il diritto vivente, consolidato dalla precedente giurisprudenza di legittimità e di merito, così pregiudicando “retroattivamente” i valori costituzionali del diritto alla difesa, del giusto processo e della tutela dell'affidamento nel processo, quantomeno con riguardo ai giudizi in corso alla data di pubblicazione della sentenza 20604/08 della Corte di cassazione.

La situazione processuale determinatasi nel presente giudizio di appello è caratterizzata dal fatto che il contraddittorio tra le parti si è realizzato nel rispetto del termine a difesa previsto dall'art. 435, comma 3 c.p.c., ma in violazione degli ulteriori termini previsti dai commi 1 (fissazione dell'udienza) e 2 (termine per la notifica) del medesimo articolo.

La questione preliminare che si pone è quella degli effetti che conseguono qualora la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza venga effettuata con ritardo, ma nel rispetto del termine a difesa previsto dal comma 3.

L'appellante ritiene che a ciò non consegua la sanzione della decadenza e dell'improcedibilità del giudizio, per non essere espressamente prevista dalla legge.

La Corte reputa errate entrambe le affermazioni.

Quanto alla prima, circa le conseguenze preclusive derivanti dall'inutile decorso del termine ordinatorio non tempestivamente prorogato, alla piana interpretazione letterale degli artt. 153 e 154 c.p.c., che pone in evidenza come la distinzione con i termini perentori risiede unicamente nel fatto che i primi e non i secondi sono prorogabili, nei modi e nei tempi di legge, non può utilmente opporsi — come è stato fatto dal Tribunale di Genova in una recente pronuncia che ha affrontato la questione in discussione — che l'art. 154 c.p.c., nel prevedere la derogabilità dei termini ordinatori esclude che ciò possa avvenire quanto il termine sia posto a pena di decadenza, da ciò traendo la conseguenza che la decadenza consegua solo al decorso dei termini non prorogabili, cioè i perentori.


Tale interpretazione, che porta a considerare innocua processualmente la violazione di tutti i termini non specificamente qualificati dalla legge come perentori, non può essere condivisa per ragioni di carattere letterale e sistematico.

Se la violazione del termine ordinatorio fosse innocua, non si comprenderebbe perché la legge ne disciplini dettagliatamente condizioni e limiti di prorogabilità. Inoltre, come anche ha posto in rilievo la Corte di cassazione nella più volte ricordata sentenza n. 20604/08, una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, impone di attribuire rilevanza alla violazione di termini anche quando effetti preclusivi non siano espressamente previsti dalla legge.

Che all'inutile decorso del termine ordinatorio consegua la decadenza è conclusione condivisa dalla Corte costituzionale la quale, con ordinanze n. 117/2003 e n. 127/2004, ha ritenuto la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 269, secondo comma c.p.c., prospettata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, per la mancata previsione di un termine perentorio per la chiamata in causa da parte del convenuto, come invece è previsto nel caso in cui la chiamata venga fatta dall'attore o dal terzo chiamato. La Corte ha rilevato «che la richiesta di proroga di termini ordinatori come quello in esame, può utilmente formularsi solo prima della scadenza, ai sensi dell'art. 154 c.p.c. nella interpretazione tuttora prevalente della Corte di cassazione; che invece, come riferisce il giudice remittente, la richiesta di concessione di un nuovo termine per la citazione del terzo è stata formulata dal convenuto alla prima udienza, quando era già decorso il termine, ormai non più prorogabile, che avrebbe consentito la citazione nel rispetto dell'art. 163-bis c.p.c.; che la intervenuta decadenza del convenuto dal potere di chiamare in causa terzi determina quindi il difetto di rilevanza della questione nel giudizio *a quo*».

È altresì infondata l'ulteriore affermazione dell'appellante per la quale, se non espressamente prevista, la improcedibilità del ricorso non potrebbe essere dichiarata.

Il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 435, comma secondo c.p.c. determina la preclusione dalla possibilità di potere validamente notificare il ricorso di impugnazione e il decreto di fissazione dell'udienza, con la conseguenza che il complesso atto unitario di introduzione del giudizio di impugnazione, caratterizzato da una fase iniziale di deposito del ricorso e di una successiva di instaurazione del contraddittorio, non si perfeziona, cosicché gli effetti prodromici e preliminari conseguenti alla *edictio actionis* non si stabilizzano in assenza di una valida *vocatio in ius*,



e l'impugnazione, anche se valida e tempestiva al momento del deposito del ricorso, non si perfeziona, con la conseguenza dell'improcedibilità del giudizio di appello, pur se ritualmente instaurato.

Dalle considerazioni sopra esposte deriva la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 435, comma 2 c.p.c. che viene di seguito prospettata, dal momento che l'accoglimento dell'eccezione determinerebbe una pronuncia di mero rito declaratoria dell'improcedibilità dell'appello.

Quanto alla non manifesta infondatezza del dubbio di illegittimità costituzionale si richiama l'insegnamento della Corte costituzionale medesima la quale ha affermato che: «Nel delinearne i principi informatori della disciplina legislativa della giurisdizione con riferimento ai diritti delle parti, la Costituzione, all'art. 24, riconosce i diritti della difesa come valori primari, che, in quanto tali, godono dell'immediata garanzia costituzionale quali diritti inviolabili ai sensi dell'art. 2 della medesima Carta fondamentale (v. sent. nn. 98 del 1965, 125 del 1979, 18 del 1982, 243 del 1989, 329 del 1992).

Tuttavia, i diritti della difesa, nei quali va ricompreso anche il cosiddetto diritto al giudizio (v. sent. nn. 220 del 1986, 123 del 1987), si traducono in specifiche e concrete situazioni giuridiche soggettive soltanto a seguito della loro articolazione in diritti e pretese attinenti al processo o, più precisamente, soltanto in conseguenza della disciplina legislativa delle attività e dei procedimenti connessi con l'esercizio della giurisdizione. Per tale ragione questa Corte ha costantemente sottolineato il principio secondo il quale l'effettiva garanzia dei diritti della difesa riposa sull'esercizio, non irragionevole, dell'ampia potestà discrezionale che il legislatore possiede in relazione all'opera di conformazione del processo (v. sent. nn. 89 del 1972, 49 del 1979, 100 del 1987, 82 del 1992, ord. nn. 37 e 38 del 1988, 517 del 1990).

In riferimento allo svolgimento di tale discrezionalità politica, questa Corte ha costantemente affermato che il legislatore, ove riconosca la sussistenza in concreto di uno specifico interesse pubblico che ne giustifichi l'adozione, può legittimamente imporre all'esercizio di facoltà e di poteri processuali limitazioni temporali immutabili e irreversibili, per il fatto che i termini perentori, cui sono connaturali i caratteri dell'improrogabilità e dell'insanabilità, tendono a garantire, oltre alla fondamentale esigenza di giustizia relativa alla celerità o alla speditezza dei processi, un'effettiva parità dei diritti delle parti in causa mediante il contemperamento dell'esercizio dei rispettivi diritti di difesa (v. spec. sent. n. 106 del 1973 e ord. n. 900 del 1988, nonché sent. nn. 138 del 1975 e 63 del 1977).» (C. cost., sent. n. 471/1992).

Nel caso di specie si dubita che la previsione del termine di dieci giorni per la notifica all'appellato del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, sia assistita da ragioni tali da giustificarla e da giustificare, in caso di suo vano decorso, la preclusione che ne deriva e che non differisce da quella risultante dal decorso di un termine perentorio.

Infatti quel termine non è funzionale a ridurre i tempi del processo nella sua fase iniziale, che conseguono alla data di fissazione dell'udienza di discussione da parte del Presidente della Corte di appello. Neppure appare adeguata la ragione che è stata ipotizzata dalla Corte di cassazione, nell'ordinanza interlocutoria del 10 luglio 2007 con la quale si è detto che il rispetto del termine di dieci giorni «consente di rinnovare le notifiche eseguite ma viziata in tempo utile per l'udienza di discussione»; infatti, quando la notifica ancorché viziata sia esistente, alla parte dovrà essere assegnato dal giudice un termine perentorio per rinnovarla (artt. 291 e 421 c.p.c.).

Neppure quel termine appare finalizzato ad assicurare adeguati termini a difesa dell'appellato, poiché questi sono definiti dal comma 3 dell'art. 435 c.p.c..

La sola funzione concreta che può essere attribuita a quel termine appare essere quella di impedire che l'udienza di discussione possa essere fissata dal Presidente della Corte di appello in tempi così brevi da rendere perfino difficoltosa la notifica all'appellato. Ma se tale è lo scopo, non sembra ragionevole gravare l'appellante di un onere di notifica in termini prestabiliti, non per la loro brevità — che comunque è idonea a consentire di provvedere all'adempimento — ma per la gravità delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine, comportanti la perdita del diritto all'azione, senza che ciò appaia in alcun modo giustificato da ragioni di equilibrio tra i poteri delle parti o di celerità del processo.

Per tutte le sovraesposte ragioni l'art. 435, comma 2 c.p.c. nella parte in cui fissa all'appellante un termine per provvedere alla notifica del ricorso e del decreto, appare in contrasto con gli artt. 24 e 111 della Costituzione, poiché esso comporta, quale sanzione della sua decorrenza, il pregiudizio del diritto alla difesa, come diritto ad agire in giudizio, senza che ricorrano motivi ragionevoli che possano giustificare tale effetto, così violando il diritto al giusto processo.



P. Q. M.

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 435, comma 2 c.p.c. nella parte in cui fissa all'appellante un termine per provvedere alla notifica del ricorso e del decreto, per contrasto con gli artt. 24 e 111 della Costituzione;*

*Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Genova, addì 3 marzo 2009

*Il Presidente:* HAUPT

09C0369

N. 158

*Ordinanza del 3 marzo 2009 emessa dalla Corte d'appello di Genova  
nel procedimento civile promosso da Lerna Carlo contro Merani Giuliano*

**Procedimento civile - Processo del lavoro - Impugnazione in appello di sentenza del tribunale - Termine di dieci giorni, imposto all'appellante, per provvedere alla notifica all'appellato del ricorso introduttivo e del decreto con cui il presidente della corte di appello nomina il giudice relatore e fissa l'udienza di discussione - Decorrenza dalla comunicazione all'appellante dell'avvenuto deposito del decreto presidenziale - Eccezioni di improcedibilità dell'appello per intempestività della prescritta notificazione all'appellato - Asserita perdita del diritto di azione in caso di inosservanza del termine previsto dall'art. 435, comma secondo, cod. proc. civ., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità - Lesione del diritto di difesa e del diritto al giusto processo - Riferimento alla sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n. 20604 del 2008.**

- Codice di procedura civile, art. 435, comma secondo.
- Costituzione, artt. 24 e 111.

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa in grado d'appello iscritta al n. 742/2007 R.G. promossa da: Lerna Carlo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Armando Roccella, Claudio Roccella e Francesca Roccella ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Genova, via XX Settembre n. 4/7, per mandato a margine del ricorso in appello, appellante.


Contro Giuliano Merani, titolare della ditta Merani Autotrasporti, elettivamente domiciliato in Genova, via Ippolito D'Aste n. 3/10, sc.ds., presso lo studio dell'avv. Giuseppe Piccini che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla copia notificata del ricorso in appello, appellato e appellante incidentale.

La Corte, letti gli atti e sentiti i difensori nella pubblica udienza di discussione.

O S S E R V A

Lerna Carlo ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Chiavari con la quale sono state respinte le domande tutte da lui formulate nei confronti di Merani Giuliano, titolare dell'omonima ditta di autotrasporti, ed egli è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate nella misura di € 1.500,00.

Si è costituito l'appellato, che in via preliminare ha eccepito l'improcedibilità dell'appello per non essere stato rispettato il termine di dieci giorni previsto dall'art. 435, comma 2 del c.p.c. per la notifica all'appellato del ricorso e del decreto di nomina del relatore e di fissazione dell'udienza di discussione. In effetti, il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione è stato comunicato all'appellante in data 10 settembre 2007 mentre la consegna



del ricorso all'ufficiale giudiziario per la notifica è avvenuta in data 23 ottobre 2008, quando l'udienza di discussione era fissata per il 17 dicembre 2008.

Questa Corte ha altre volte ritenuto fondata detta eccezione, in adesione alla recente sentenza n. 20604 del 30 luglio 2008 delle sezioni unite della Corte di cassazione.

Con essa, discostandosi da un precedente orientamento delle stesse sezioni unite (nn. 6841 e 9331 del 1996) è stato ritenuto che gli effetti del tempestivo deposito del ricorso e la tempestività dell'impugnazione non si stabilizzano, in mancanza di valida notifica all'appellato del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, nel termine imposto dalla legge. E' stato così superato l'indirizzo giurisprudenziale che imponeva al giudice d'appello che avesse rilevato qualsiasi vizio della notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, o anche la sua inesistenza, di indicarlo all'appellante *ex art. 421 c.p.c.* e, facendo applicazione dell'*art. 291 c.p.c.*, assegnare un termine, necessariamente perentorio, per effettuare o rinnovare la notifica.

È stato inoltre escluso che il carattere ordinatorio del termine di dieci giorni che la legge impone all'appellante, per la notifica a controparte del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, contrasti con la conclusione raggiunta. Infatti «la chiara formulazione degli *artt. 153 e 154 c.p.c.* e una interpretazione “costituzionalmente orientata” anche di tali norme nel rispetto della “ragionevole durata” del processo, portano a condividere l'assunto che la differenza tra termini “ordinatori” e termini “perentori” risieda nella prorogabilità o meno dei primi, perché mentre i termini perentori non possono in alcun caso “essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti” (*art. 153 c.p.c.*), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però “prima della scadenza” (*art. 154 c.p.c.*)» ... «pertanto, scaduto il termine ordinatorio senza che si sia avuta una proroga — come è avvenuto nella fattispecie in esame — si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio» (Cass. s.u. 20604/08).

I difensori dell'appellante hanno sollecitato la Corte a rimeditare il ricordato orientamento proponendo in questo, e in analoghi giudizi trattati nella medesima udienza odierna, le considerazioni che sinteticamente vengono di seguito riassunte.


1) Nessuna dilatazione dei tempi del processo consegue al mancato rispetto del termine di dieci giorni fissato dal comma secondo dell'*art. 435 c.p.c.* per la notifica all'appellato del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione. A tal fine assumono rilievo il termine non superiore a sessanta giorni entro il quale deve essere fissata l'udienza di discussione e il termine di venticinque giorni che deve essere rispettato a difesa dell'appellato, ma non quello di dieci giorni per la notifica del ricorso e del decreto; quest'ultimo sarebbe essenzialmente rivolto all'ufficio — retaggio dei lavori preparatori della legge n. 533/1973 che prevedevano che alle notifiche provvedesse la cancelleria — affinché l'udienza di discussione non venga fissata in termini così brevi da rendere difficoltosa la notifica all'appellato.

2) La decadenza dalla possibilità di compiere l'atto è conseguenza che la legge ricollega solo alla consumazione dei termini perentori, non di quelli ordinatori.

3) La sanzione del mancato rispetto del termine di dieci giorni previsto dal comma 3 dell'*art. 435 c.p.c.*, non può essere rinvenuta nell'improcedibilità del ricorso; tale sanzione infatti consegue nei soli casi previsti dalla legge, e una estensione a diverse fattispecie violerebbe il principio di legalità che presiede alle conseguenze sanzionatorie eventualmente scaturenti da determinate condotte.

4) L'equiparazione degli effetti dell'inutile decorso del termine dell'*art. 435* comma secondo *c.p.c.* a quelli propri del decorso di un termine perentorio, si espone a rilievi di legittimità costituzionale — anche per il tramite dell'*art. 6 CEDU* quale norma interposta *ex art. 117 Cost.* — qualora, come nel caso, il termine a difesa posto dall'*art. 435*, comma 3 *c.p.c.* sia stato rispettato, perché in contrasto con il diritto vivente, consolidato dalla precedente giurisprudenza di legittimità e di merito, così pregiudicando «retroattivamente» i valori costituzionali del diritto alla difesa, del giusto processo e della tutela dell'affidamento nel processo, quantomeno con riguardo ai giudizi in corso alla data di pubblicazione della sentenza 20604/08 della Corte di cassazione.

La situazione processuale determinatasi nel presente giudizio di appello è caratterizzata dal fatto che il contraddittorio tra le parti si è realizzato nel rispetto del termine a difesa previsto dall'*art. 435*, comma 3 *c.p.c.*, ma in violazione degli ulteriori termini previsti dai commi 1 (fissazione dell'udienza) e 2 (termine per la notifica) del medesimo articolo.



La questione preliminare che si pone è quella degli effetti che conseguono qualora la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza venga effettuata con ritardo, ma nel rispetto dei del termine a difesa previsto dal comma 3.

L'appellante ritiene che a ciò non consegua la sanzione della decadenza e dell'improcedibilità del giudizio, per non essere espressamente prevista dalla legge.

La Corte reputa errate entrambe le affermazioni.

Quanto alla prima, circa le conseguenze preclusive derivanti dall'inutile decorso del termine ordinatorio non tempestivamente prorogato, alla piana interpretazione letterale degli artt. 153 e 154 c.p.c., che pone in evidenza come la distinzione con i termini perentori risiede unicamente nel fatto che i primi e non i secondi sono prorogabili, nei modi e nei tempi di legge, non può utilmente opporsi — come è stato fatto dal Tribunale di Genova in una recente pronuncia che ha affrontato la questione in discussione — che l'art. 154 c.p.c., nel prevedere la derogabilità dei termini ordinatori esclude che ciò possa avvenire quanto il termine sia posto a pena di decadenza, da ciò traendo la conseguenza che la decadenza consegua solo al decorso dei termini non prorogabili, cioè i perentori.

Tale interpretazione, che porta a considerare innocua processualmente la violazione di tutti i termini non specificamente qualificati dalla legge come perentori, non può essere condivisa per ragioni di carattere letterale e sistematico.

Se la violazione del termine ordinatorio fosse innocua, non si comprenderebbe perché la legge ne disciplini dettagliatamente condizioni e limiti di prorogabilità. Inoltre, come anche ha posto in rilievo la Corte di cassazione nella più volte ricordata sentenza n. 20604/08, una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, impone di attribuire rilevanza alla violazione di termini anche quando effetti preclusivi non siano espressamente previsti dalla legge.


Che all'inutile decorso del termine ordinatorio consegua la decadenza è conclusione condivisa dalla Corte costituzionale la quale, con ordinanze n. 117/2003 e n. 127/2004, ha ritenuto la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 269 secondo comma c.p.c., prospettata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, per la mancata previsione di un termine perentorio per la chiamata in causa da parte del convenuto, come invece è previsto nel caso in cui la chiamata venga fatta dall'attore o dal terzo chiamato. La Corte ha rilevato «che la richiesta di proroga di termini ordinatori come quello in esame, può utilmente formularsi solo prima della scadenza, ai sensi dell'art. 154 c.p.c. nella interpretazione tuttora prevalente della Corte di cassazione; che invece, come riferisce il giudice remittente, la richiesta di concessione di un nuovo termine per la citazione del terzo è stata formulata dal convenuto alla prima udienza, quando era già decorso il termine, ormai non più prorogabile, che avrebbe consentito la citazione nel rispetto dell'art. 163-bis c.p.c.; che la intervenuta decadenza del convenuto dal potere di chiamare in causa terzi determina quindi il difetto di rilevanza della questione nel giudizio *a quo*».

È altresì infondata l'ulteriore affermazione dell'appellante per la quale, se non espressamente prevista, la improcedibilità del ricorso non potrebbe essere dichiarata.

Il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 435, comma secondo c.p.c. determina la preclusione dalla possibilità di potere validamente notificare il ricorso di impugnazione e il decreto di fissazione dell'udienza, con la conseguenza che il complesso atto unitario di introduzione del giudizio di impugnazione, caratterizzato da una fase iniziale di deposito del ricorso e di una successiva di instaurazione del contraddittorio, non si perfeziona, cosicché gli effetti prodromici e preliminari conseguenti alla *edictio actionis* non si stabilizzano in assenza di una valida *vocatio in ius*, e l'impugnazione, anche se valida e tempestiva al momento del deposito del ricorso, non si perfeziona, con la conseguenza dell'improcedibilità del giudizio di appello, pur se ritualmente instaurato.

Dalle considerazioni sopra esposte deriva la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 435, comma 2 c.p.c. che viene di seguito prospettata, dal momento che l'accoglimento dell'eccezione determinerebbe una pronuncia di mero rito declaratoria dell'improcedibilità dell'appello.

Quanto alla non manifesta infondatezza del dubbio di illegittimità costituzionale si richiama l'insegnamento della Corte costituzionale medesima la quale ha affermato che: «Nel delineare i principi informativi della disciplina legislativa della giurisdizione con riferimento ai diritti delle parti, la Costituzione, all'art. 24, riconosce i diritti della difesa come valori primari, che, in quanto tali, godono dell'immediata garanzia costituzionale quali diritti inviolabili ai sensi dell'art. 2 della medesima Carta fondamentale (v. sent. nn. 98 del 1965, 125 del 1979, 18 del 1982, 243 del 1989, 329 del 1992). Tuttavia, i diritti della difesa, nei quali va ricompreso anche il cosiddetto diritto al giudizio (v. sent. nn. 220 del 1986, 123 del 1987), si traducono in specifiche e concrete situazioni giuridiche soggettive soltanto a seguito della loro articolazione in diritti e pretese attinenti al processo o, più precisamente, soltanto in conseguenza della disciplina legislativa delle attività e dei procedimenti connessi con l'esercizio della giurisdizione. Per tale ragione questa Corte ha costantemente



sottolineato il principio secondo il quale l'effettiva garanzia dei diritti della difesa riposa sull'esercizio, non irragionevole, dell'ampia potestà discrezionale che il legislatore possiede in relazione all'opera di conformazione del processo (v. sent. nn. 89 del 1972, 49 del 1979, 100 del 1987, 82 del 1992, ord. nn. 37 e 38 del 1988, 517 del 1990).

In riferimento allo svolgimento di tale discrezionalità politica, questa Corte ha costantemente affermato che il legislatore, ove riconosca la sussistenza in concreto di uno specifico interesse pubblico che ne giustifichi l'adozione, può legittimamente imporre all'esercizio di facoltà e di poteri processuali limitazioni temporali immutabili e irreversibili, per il fatto che i termini perentori, cui sono connaturali i caratteri dell'improrogabilità e dell'insanabilità, tendono a garantire, oltre alla fondamentale esigenza di giustizia relativa alla celerità o alla speditezza dei processi, un'effettiva parità dei diritti delle parti in causa mediante il contemperamento dell'esercizio dei rispettivi diritti di difesa (v. spec. sent. n. 106 del 1973 e ord. n. 900 del 1988, nonché sent. nn. 138 del 1975 e 63 del 1977).» (C. cost. sent. n. 471/1992).

Nel caso di specie si dubita che la previsione del termine di dieci giorni per la notifica all'appellato del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, sia assistita da ragioni tali da giustificarla e da giustificare, in caso di suo vano decorso, la preclusione che ne deriva e che non differisce da quella risultante dal decorso di un termine perentorio.

Infatti quel termine non è funzionale a ridurre i tempi del processo nella sua fase iniziale, che conseguono alla data di fissazione dell'udienza di discussione da parte del Presidente della Corte di appello. Neppure appare adeguata la ragione che è stata ipotizzata dalla Corte di cassazione, nell'ordinanza interlocutoria del 10 luglio 2007 con la quale si è detto che il rispetto del termine di dieci giorni «consente di rinnovare le notifiche eseguite ma viziate in tempo utile per l'udienza di discussione»; infatti, quando la notifica ancorché viziata sia esistente, alla parte dovrà essere assegnato dal giudice un termine perentorio per rinnovarla (artt. 291 e 421 c.p.c.).

Neppure quel termine appare finalizzato ad assicurare adeguati termini a difesa dell'appellato, poiché questi sono definiti dal comma 3 dell'art. 435 c.p.c.

La sola funzione concreta che può essere attribuita a quel termine appare essere quella di impedire che l'udienza di discussione possa essere fissata dal Presidente della Corte di appello in tempi così brevi da rendere perfino difficoltosa la notifica all'appellato. Ma se tale è lo scopo, non sembra ragionevole gravare l'appellante di un onere di notifica in termini prestabiliti, non per la loro brevità — che comunque è idonea a consentire di provvedere all'adempimento — ma per la gravità delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine, comportanti la perdita del diritto all'azione, senza che ciò appaia in alcun modo giustificato da ragioni di equilibrio tra i poteri delle parti o di celerità del processo.

Per tutte le sovraesposte ragioni l'art. 435, comma 2 c.p.c. nella parte in cui fissa all'appellante un termine per provvedere alla notifica del ricorso e del decreto, appare in contrasto con gli artt. 24 e 111 della Costituzione, poiché esso comporta, quale sanzione della sua decorrenza, il pregiudizio del diritto alla difesa, come diritto ad agire in giudizio, senza che ricorrano motivi ragionevoli che possano giustificare tale effetto, così violando il diritto al giusto processo.

*P. Q. M.*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 435, comma 2 c.p.c. nella parte in cui fissa all'appellante un termine per provvedere alla notifica del ricorso e del decreto, per contrasto con gli artt. 24 e 111 della Costituzione;*

*Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Genova, addì 3 marzo 2009

*Il Presidente:* HAUPT



N. 159

*Ordinanza del 3 marzo 2009 emessa dalla Corte d'appello di Genova  
nel procedimento civile promosso da Wanderling Massimo contro Masia & C. S.r.l.*

**Procedimento civile - Processo del lavoro - Impugnazione in appello di sentenza del tribunale - Termine di dieci giorni, imposto all'appellante, per provvedere alla notifica all'appellato del ricorso introduttivo e del decreto con cui il presidente della corte di appello nomina il giudice relatore e fissa l'udienza di discussione - Decorrenza dalla comunicazione all'appellante dell'avvenuto deposito del decreto presidenziale - Eccezione di improcedibilità dell'appello per intempestività della prescritta notificazione all'appellato - Asserita perdita del diritto di azione in caso di inosservanza del termine previsto dall'art. 435, comma secondo, cod. proc. civ., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità - Lesione del diritto di difesa e del diritto al giusto processo - Riferimento alla sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n. 20604 del 2008.**

- Codice di procedura civile, art. 435, comma secondo.
- Costituzione, artt. 24 e 111.

#### LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. R.G. 263/2008 promossa da Wanderling Massimo elettivamente domiciliato in Genova via Bacigalupo n. 4/21, presso lo studio dell'avv. Gianemilio Genovesi che lo rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso in appello, appellante;

Contro Masia & C. S.r.l. elettivamente domiciliato in Genova, piazza Portello n. 2, presso lo studio dell'avv. Carlo Pesce che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Carlo Cardillo per mandato a margine della memoria difensiva, appellato.

La Corte, letti gli atti e sentiti i difensori nella pubblica udienza di discussione

#### O S S E R V A

Massimo Wanderling ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Genova con la quale è stata respinta la domanda da lui proposta per la dichiarazione di illegittimità del licenziamento a lui intimato da Masia & C. S.r.l., e le conseguenti domande risarcitorie.

Si è costituito l'appellato eccependo preliminarmente la improcedibilità dell'appello per non essere stato rispettato il termine di dieci giorni previsto dall'art. 435, comma 2 del c.p.c., per la notifica all'appellato del ricorso e del decreto di nomina del relatore e di fissazione dell'udienza di discussione. In effetti, il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione è stato comunicato all'appellante in data 5 maggio 2008 mentre la notifica è avvenuta in data 3 giugno 2008, quando l'udienza di discussione era fissata per il 3 dicembre 2008.

Questa Corte ha altre volte ritenuto fondata detta eccezione, in adesione alla recente sentenza n. 20604 del 30 luglio 2008 delle sezioni unite della Corte di cassazione.

Con essa, discostandosi da un precedente orientamento delle stesse sezioni unite (numeri 6841 e 9331 del 1996) è stato ritenuto che gli effetti del tempestivo deposito del ricorso e la tempestività dell'impugnazione non si stabilizzano, in mancanza di valida notifica all'appellato del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, nel termine imposto dalla legge. È stato così superato l'indirizzo giurisprudenziale che imponeva al giudice d'appello che avesse rilevato qualsiasi vizio della notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, o anche la sua inesistenza, di indicarlo all'appellante ex art. 421 c.p.c. e, facendo applicazione dell'art. 291 c.p.c., assegnare un termine, necessariamente perentorio, per effettuare o rinnovare la notifica.



È stato inoltre escluso che il carattere ordinatorio del termine di dieci giorni che la legge impone all'appellante, per la notifica a controparte del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, contrasti con la conclusione raggiunta. Infatti «la chiara formulazione degli articoli 153 e 154 c.p.c. e una interpretazione» «costituzionalmente orientata» anche di tali norme nel rispetto della «ragionevole durata» del processo, portano a condividere l'assunto che la differenza tra termini «ordinatori» e termini «perentori» risiede nella prorogabilità o meno dei primi, perché mentre i termini perentori non possono in alcun caso «essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti» (art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però «prima della scadenza» (art. 154 c.p.c.)» ... «pertanto, scaduto il termine ordinatorio senza che si sia avuta una proroga — come è avvenuto nella fattispecie in esame — si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio» (Cass. s.u. 20604/08).

I difensori dell'appellante hanno sollecitato la Corte ha rimeditare il ricordato orientamento, proponendo in questo, e in analoghi giudizi trattati nella medesima udienza odierna, le considerazioni che sinteticamente vengono di seguito riassunte.

1) Nessuna dilatazione dei tempi del processo consegue al mancato rispetto del termine di dieci giorni fissato dal comma secondo dell'art. 435 c.p.c. per la notifica all'appellato del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione. A tal fine assumono rilievo il termine non superiore a sessanta giorni entro il quale deve essere fissata l'udienza di discussione e il termine di venticinque giorni che deve essere rispettato a difesa dell'appellato, ma non quello di dieci giorni per la notifica del ricorso e del decreto; quest'ultimo sarebbe essenzialmente rivolto all'ufficio — retaggio dei lavori preparatori della legge 533/1973 che prevedevano che alle notifiche provvedesse la cancelleria — affinché l'udienza di discussione non venga fissata in termini così brevi da rendere difficoltosa la notifica all'appellato.

2) La decadenza dalla possibilità di compiere l'atto è conseguenza che la legge ricollega solo alla consumazione dei termini perentori, non di quelli ordinatori.

3) La sanzione del mancato rispetto del termine di dieci giorni previsto dal comma 3 dell'art. 435 c.p.c., non può essere rinvenuta nell'improcedibilità del ricorso; tale sanzione infatti consegue nei soli casi previsti dalla legge, e una estensione a diverse fattispecie violerebbe il principio di legalità che presiede alle conseguenze sanzionatorie eventualmente scaturenti da determinate condotte.

4) L'equiparazione degli effetti dell'inutile decorso del termine dell'art. 435, comma secondo c.p.c. a quelli propri del decorso di un termine perentorio, si espone a rilievi di legittimità costituzionale — anche per il tramite dell'art. 6 CEDU quale norma interposta ex art. 117 Cost. — qualora, come nel caso, il termine a difesa posto dall'art. 435, comma 3 c.p.c. sia stato rispettato, perché in contrasto con il diritto vivente, consolidato dalla precedente giurisprudenza di legittimità e di merito, così pregiudicando «retroattivamente» i valori costituzionali del diritto alla difesa, del giusto processo e della tutela dell'affidamento nel processo, quantomeno con riguardo ai giudizi in corso alla data di pubblicazione della sentenza 20604/08 della Corte di cassazione.

La situazione processuale determinatasi nel presente giudizio di appello è caratterizzata dal fatto che il contraddittorio tra le parti si è realizzato nel rispetto del termine a difesa previsto dall'art. 435, comma 3 c.p.c., ma in violazione degli ulteriori termini previsti dai commi 1 (fissazione dell'udienza) e 2 (termine per la notifica) del medesimo articolo.

La questione preliminare che si pone è quella degli effetti che conseguono qualora la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza venga effettuata con ritardo, ma nel rispetto del termine a difesa previsto dal comma 3.

L'appellante ritiene che a ciò non consegua la sanzione della decadenza e dell'improcedibilità del giudizio, per non essere espressamente prevista dalla legge.

La Corte reputa errate entrambe le affermazioni.

Quanto alla prima, circa le conseguenze preclusive derivanti dall'inutile decorso del termine ordinatorio non tempestivamente prorogato, alla piana interpretazione letterale degli articoli 153 e 154 c.p.c., che pone in evidenza come la distinzione con i termini perentori risiede unicamente nel fatto che i primi e non i secondi sono prorogabili, nei modi e



nei tempi di legge, non può utilmente opporsi — come è stato fatto dal Tribunale di Genova in una recente pronuncia che ha affrontato la questione in discussione — che l'art. 154 c.p.c., nel prevedere la derogabilità dei termini ordinatori esclude che ciò possa avvenire quanto il termine sia posto a pena di decadenza, da ciò traendo la conseguenza che la decadenza consegua solo al decorso dei termini non prorogabili, cioè i perentori.

Tale interpretazione, che porta a considerare innocua processualmente la violazione di tutti i termini non specificamente qualificati dalla legge come perentori, non può essere condivisa per ragioni di carattere letterale e sistematico.

Se la violazione del termine ordinatorio fosse innocua, non si comprenderebbe perché la legge ne disciplini dettagliatamente condizioni e limiti di prorogabilità. Inoltre, come anche ha posto in rilievo la Corte di cassazione nella più volte ricordata sentenza n. 20604/08, una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, impone di attribuire rilevanza alla violazione di termini anche quando effetti preclusivi non siano espressamente previsti dalla legge.

Che all'inutile decorso del termine ordinatorio consegua la decadenza è conclusione condivisa dalla Corte costituzionale la quale, con ordinanze 117/2003 e 127/2004, ha ritenuto la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 269 secondo comma c.p.c., prospettata sotto il profilo della violazione degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, per la mancata previsione di un termine perentorio per la chiamata in causa da parte del convenuto, come invece è previsto nel caso in cui la chiamata venga fatta dall'attore o dal terzo chiamato. La Corte ha rilevato «che la richiesta di proroga di termini ordinatori come quello in esame, può utilmente formularsi solo prima della scadenza, ai sensi dell'art. 154 c.p.c. nella interpretazione tuttora prevalente della Corte di cassazione; che invece, come riferisce il giudice remittente, la richiesta di concessione di un nuovo termine per la citazione del terzo è stata formulata dal convenuto alla prima udienza, quando era già decorso il termine, ormai non più prorogabile, che avrebbe consentito la citazione nel rispetto dell'art. 163-bis c.p.c.; che la intervenuta decadenza del convenuto dal potere di chiamare in causa terzi determina quindi il difetto di rilevanza della questione nel giudizio *a quo*».

È altresì infondata l'ulteriore affermazione dell'appellante per la quale, se non espressamente prevista, la improcedibilità del ricorso non potrebbe essere dichiarata.

Il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 435 comma secondo c.p.c. determina la preclusione dalla possibilità di potere validamente notificare il ricorso di impugnazione e il decreto di fissazione dell'udienza, con la conseguenza che il complesso atto unitario di introduzione del giudizio di impugnazione, caratterizzato da una fase iniziale di deposito del ricorso e di una successiva di instaurazione del contraddittorio, non si perfeziona, cosicché gli effetti prodromici e preliminari conseguenti alla *edictio actionis* non si stabilizzano in assenza di una valida *vocatio in ius*, e l'impugnazione, anche se valida e tempestiva al momento del deposito del ricorso, non si perfeziona, con la conseguenza dell'improcedibilità del giudizio di appello, pur se ritualmente instaurato.

Dalle considerazioni sopra esposte deriva la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 435, comma 2 c.p.c. che viene di seguito prospettata, dal momento che l'accoglimento dell'eccezione determinerebbe una pronuncia di mero rito declaratoria dell'improcedibilità dell'appello.

Quanto alla non manifesta infondatezza del dubbio di illegittimità costituzionale si richiama l'insegnamento della Corte costituzionale medesima la quale ha affermato che: «Nel delineare i principi informatori della disciplina legislativa della giurisdizione con riferimento ai diritti delle parti, la Costituzione, all'art. 24, riconosce i diritti della difesa come valori primari, che, in quanto tali, godono dell'immediata garanzia costituzionale quali diritti inviolabili ai sensi dell'art. 2 della medesima Carta fondamentale (v. sent. numeri 98 del 1965, 125 del 1979, 18 del 1982, 243 del 1989, 329 del 1992).

Tuttavia, i diritti della difesa, nei quali va ricompreso anche il cosiddetto diritto al giudizio (v. sent. numeri 220 del 1986, 123 del 1987), si traducono in specifiche e concrete situazioni giuridiche soggettive soltanto a seguito della loro articolazione in diritti e pretese attinenti al processo o, più precisamente, soltanto in conseguenza della disciplina legislativa delle attività e dei procedimenti connessi con l'esercizio della giurisdizione. Per tale ragione questa Corte ha costantemente sottolineato il principio secondo il quale l'effettiva garanzia dei diritti della difesa riposa sull'esercizio, non irragionevole, dell'ampia potestà discrezionale che il legislatore possiede in relazione all'opera di conformazione del processo (v. sent. numeri 89 del 1972, 49 del 1979, 100 del 1987, 82 del 1992, ord. numeri 37 e 38 del 1988, 517 del 1990).



In riferimento allo svolgimento di tale discrezionalità politica, questa Corte ha costantemente affermato che il legislatore, ove riconosca la sussistenza in concreto di uno specifico interesse pubblico che ne giustifichi l'adozione, può legittimamente imporre all'esercizio di facoltà e di poteri processuali limitazioni temporali immutabili e irreversibili, per il fatto che i termini perentori, cui sono connaturali i caratteri dell'improrogabilità e dell'insanabilità, tendono a garantire, oltre alla fondamentale esigenza di giustizia relativa alla celerità o alla speditezza dei processi, un'effettiva parità dei diritti delle parti in causa mediante il contemperamento dell'esercizio dei rispettivi diritti di difesa (v. spec. sent. n. 106 del 1973 e ord. n. 900 del 1988, nonché sent. numeri 138 del 1975 e 63 del 1977).» (C. cost. sent. n. 471/1992).

Nel caso di specie si dubita che la previsione del termine di dieci giorni per la notifica all'appellato del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, sia assistita da ragioni tali da giustificarla e da giustificare, in caso di suo vano decorso, la preclusione che ne deriva e che non differisce da quella risultante dal decorso di un termine perentorio.

Infatti quel termine non è funzionale a ridurre i tempi del processo nella sua fase iniziale, che conseguono alla data di fissazione dell'udienza di discussione da parte del Presidente della Corte di appello. Neppure appare adeguata la ragione che è stata ipotizzata dalla Corte di cassazione, nell'ordinanza interlocutoria del 10 luglio 2007 con la quale si è detto che il rispetto del termine di dieci giorni «consente di rinnovare le notifiche eseguite ma viziata in tempo utile per l'udienza di discussione»; infatti, quando la notifica ancorché viziata sia esistente, alla parte dovrà essere assegnato dal giudice un termine perentorio per rinnovarla (articoli 291 e 421 c.p.c.).

Neppure quel termine appare finalizzato ad assicurare adeguati termini a difesa dell'appellato, poiché questi sono definiti dal comma 3 dell'art. 435 c.p.c.

La sola funzione concreta che può essere attribuita a quel termine appare essere quella di impedire che l'udienza di discussione possa essere fissata dal Presidente della Corte di appello in tempi così brevi da rendere perfino difficoltosa la notifica all'appellato. Ma se tale è lo scopo, non sembra ragionevole gravare l'appellante di un onere di notifica in termini prestabiliti, non per la loro brevità — che comunque è idonea a consentire di provvedere all'adempimento — ma per la gravità delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine, comportanti la perdita del diritto all'azione, senza che ciò appaia in alcun modo giustificato da ragioni di equilibrio tra i poteri delle parti o di celerità del processo.

Per tutte le sovraesposte ragioni l'art. 435, comma 2 c.p.c. nella parte in cui fissa all'appellante un termine per provvedere alla notifica del ricorso e del decreto, appare in contrasto con gli articoli 24 e 111 della Costituzione, poiché esso comporta, quale sanzione della sua decorrenza, il pregiudizio del diritto alla difesa, come diritto ad agire in giudizio, senza che ricorrano motivi ragionevoli che possano giustificare tale effetto, così violando il diritto al giusto processo.

*P. Q. M.*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 435, comma 2 c.p.c. nella parte in cui fissa all'appellante un termine per provvedere alla notifica del ricorso e del decreto, per contrasto con gli articoli 24 e 111 della Costituzione;*

*Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87 sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Genova, addì 3 marzo 2009

*Il Presidente:* HAUPT



N. 160

*Ordinanza del 3 marzo 2009 emessa dalla Corte d'appello di Genova  
nel procedimento civile promosso da Monfer S.p.A. contro Cerri Giorgio*

**Procedimento civile - Processo del lavoro - Impugnazione in appello di sentenza del tribunale - Termine di dieci giorni, imposto all'appellante, per provvedere alla notifica all'appellato del ricorso introduttivo e del decreto con cui il presidente della corte di appello nomina il giudice relatore e fissa l'udienza di discussione - Decorrenza dalla comunicazione all'appellante dell'avvenuto deposito del decreto presidenziale - Ecceputa improcedibilità dell'appello per intempestività della prescritta notificazione all'appellato - Asserita perdita del diritto di azione in caso di inosservanza del termine previsto dall'art. 435, comma secondo, cod. proc. civ., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità - Lesione del diritto di difesa e del diritto al giusto processo - Riferimento alla sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n. 20604 del 2008.**

- Codice di procedura civile, art. 435, comma secondo.
- Costituzione, artt. 24 e 111.

#### LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 496/2006 R.G. promossa da Monfer S.p.A. elettivamente domiciliata in Genova, presso lo studio dell'avv. Paolo Pugliese, che la rappresenta e difende per mandato, appellante;

Contro Cerri Giorgio elettivamente domiciliato in Genova, presso lo studio dell'avv. Riccardo Bertuccio, che lo rappresenta e difende per mandato, appellato.

La Corte, letti gli atti e sentiti i difensori nella pubblica udienza di discussione

#### O S S E R V A

Con ricorso depositato il 25 marzo 2006 la Monfer S.p.A., ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale della Spezia con la quale è stata condannata a pagare a Cerri Giorgio la somma di € 149.582,22 a titolo di differenze retributive, oltre accessori, nonché la somma di € 14.588,72 a titolo di TFR ancora spettante oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data di redazione della CTU (1° agosto 2005) al saldo.


Si è costituito l'appellato che ha resistito all'appello e, dopo che è stata licenziata la CTU contabile, nella discussione ha eccepito la improcedibilità dell'appello per non essere stato rispettato il termine di dieci giorni previsto dall'art. 435, comma 2 del c.p.c., per la notifica all'appellato del ricorso e del decreto di nomina del relatore e di fissazione dell'udienza di discussione.

In effetti risulta che la comunicazione dell'udienza di discussione sia avvenuta il 10 maggio 2006 mentre la consegna dell'atto di appello agli ufficiali giudiziari per la notificazione il successivo 22 maggio 2006.

Questa Corte ha altre volte ritenuto fondata detta eccezione, in adesione alla recente sentenza n. 20604 del 30 luglio 2008 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

Con essa, discostandosi da un precedente orientamento delle stesse Sezioni Unite (Cass. 6841 e 9331 del 1996) è stato ritenuto che gli effetti del tempestivo deposito del ricorso e la tempestività dell'impugnazione non si stabilizzano, in mancanza di valida notifica all'appellato del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, nel termine imposto dalla legge. È stato così superato l'indirizzo giurisprudenziale che imponeva al giudice d'appello che avesse rilevato qualsiasi vizio della notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, o anche la sua inesistenza, di indicarlo all'appellante ex art. 421 c.p.c. e, facendo applicazione dell'art. 291 c.p.c., assegnare un termine, necessariamente perentorio, per effettuare o rinnovare la notifica.

È stato inoltre escluso che il carattere ordinatorio del termine di dieci giorni che la legge impone all'appellante, per la notifica a controparte del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, contrasti con la conclusione raggiunta. Infatti «la chiara formulazione degli articoli 153 e 154 c.p.c. e una interpretazione “costituzionalmente orientata” anche di tali norme nel rispetto della “ragionevole durata” del processo, portano a condividere l'assunto che



la differenza tra termini “ordinatori” e termini “perentori” risiede nella prorogabilità o meno dei primi, perché mentre i termini perentori non possono in alcun caso “essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull’accordo delle parti” (art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, finanche d’ufficio, sempre però “prima della scadenza” (art. 154 c.p.c.)» ... «pertanto, scaduto il termine ordinatorio senza che si sia avuta una proroga — come è avvenuto nella fattispecie in esame — si determinano, per il venir meno del potere di compiere l’atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio» (Cass. s.u. 20604/08).

I difensori dell’appellante hanno sollecitato la Corte a rimeditare il ricordato orientamento, proponendo in questo, e in analoghi giudizi trattati nella medesima udienza odierna, le considerazioni che sinteticamente vengono di seguito riassunte.

1) Nessuna dilatazione dei tempi del processo consegue al mancato rispetto del termine di dieci giorni fissato dal comma secondo dell’art. 435 c.p.c. per la notifica all’appellato del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione. A tal fine assumono rilievo il termine non superiore a sessanta giorni entro il quale deve essere fissata l’udienza di discussione e il termine di venticinque giorni che deve essere rispettato a difesa dell’appellato, ma non quello di dieci giorni per la notifica del ricorso e del decreto; quest’ultimo sarebbe essenzialmente rivolto all’ufficio — retaggio dei lavori preparatori della legge n. 533/1973 che prevedevano che alle notifiche provvedesse la cancelleria — affinché l’udienza di discussione non venga fissata in termini così brevi da rendere difficoltosa la notifica all’appellato.

2) La decadenza dalla possibilità di compiere l’atto è conseguenza che la legge ricollega solo alla consumazione dei termini perentori, non di quelli ordinatori.

3) La sanzione del mancato rispetto del termine di dieci giorni previsto dal comma 3 dell’art. 435 c.p.c., non può essere rinvenuta nell’improcedibilità del ricorso; tale sanzione infatti consegue nei soli casi previsti dalla legge, e una estensione a diverse fattispecie violerebbe il principio di legalità che presiede alle conseguenze sanzionatorie eventualmente scaturenti da determinate condotte.

4) L’equiparazione degli effetti dell’inutile decorso del termine dell’art. 435 comma secondo c.p.c. a quelli propri del decorso di un termine perentorio, si espone a rilievi di legittimità costituzionale — anche per il tramite dell’art. 6 CEDU quale norma interposta *ex art. 117 Cost.* — qualora, come nel caso, il termine a difesa posto dall’art. 435, comma 3 c.p.c. sia stato rispettato, perché in contrasto con il diritto vivente, consolidato dalla precedente giurisprudenza di legittimità e di merito, così pregiudicando «retroattivamente» i valori costituzionali del diritto alla difesa, del giusto processo e della tutela dell’affidamento nel processo, quantomeno con riguardo ai giudizi in corso alla data di pubblicazione della sentenza 20604/08 della Corte di cassazione.

La situazione processuale determinatasi nel presente giudizio di appello è caratterizzata dal fatto che il contraddittorio tra le parti si è realizzato nel rispetto del termine a difesa previsto dall’art. 435, comma 3 c.p.c., ma in violazione degli ulteriori termini previsti dai commi 1 (fissazione dell’udienza) e 2 (termine per la notifica) del medesimo articolo.

La questione preliminare che si pone è quella degli effetti che conseguono qualora la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza venga effettuata con ritardo, ma nel rispetto del termine a difesa previsto dal comma 3.

L’appellante ritiene che a ciò non consegua la sanzione della decadenza e della conseguente improcedibilità del giudizio, per non essere espressamente prevista dalla legge.

La Corte reputa errate entrambe le affermazioni.

Quanto alla prima, circa le conseguenze preclusive derivanti dall’inutile decorso del termine ordinatorio non tempestivamente prorogato, alla piana interpretazione letterale degli articoli 153 e 154 c.p.c., che pone in evidenza come la distinzione con i termini perentori risiede unicamente nel fatto che i primi e non i secondi sono prorogabili, nei modi e nei tempi di legge, non può utilmente opporsi — come è stato fatto dal Tribunale di Genova in una recente pronuncia che ha affrontato la questione in discussione — che l’art. 154 c.p.c., nel prevedere la derogabilità dei termini ordinatori esclude che ciò possa avvenire quanto il termine sia posto a pena di decadenza, da ciò traendo la conseguenza che la decadenza consegua solo al decorso dei termini non prorogabili, cioè i perentori.

Tale interpretazione, che porta a considerare innocua processualmente la violazione di tutti i termini non specificamente qualificati dalla legge come perentori, non può essere condivisa per ragioni di carattere letterale e sistematico.

Se la violazione del termine ordinatorio fosse innocua, non si comprenderebbe perché la legge ne disciplini dettagliatamente condizioni e limiti di prorogabilità.

Inoltre, come anche ha posto in rilievo la Corte di cassazione nella più volte ricordata sentenza n. 20604/08, una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, impone di attribuire rilevanza alla violazione di termini anche quando effetti preclusivi non siano espressamente previsti dalla legge.



Che all'inutile decorso del termine ordinatorio consegua la decadenza è conclusione condivisa dalla Corte costituzionale la quale, con ordinanze 117/2003 e 127/2004, ha ritenuto la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 269, secondo comma c.p.c., prospettata sotto il profilo della violazione degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, per la mancata previsione di un termine perentorio per la chiamata in causa da parte del convenuto, come invece è previsto nel caso in cui la chiamata venga fatta dall'attore o dal terzo chiamato. La Corte ha rilevato «che la richiesta di proroga di termini ordinatori come quello in esame, può utilmente formularsi solo prima della scadenza, ai sensi dell'art. 154 c.p.c. nella interpretazione tuttora prevalente della Corte di cassazione; che invece, come riferisce il giudice remittente, la richiesta di concessione di un nuovo termine per la citazione del terzo è stata formulata dal convenuto alla prima udienza, quando era già decorso il termine, ormai non più prorogabile, che avrebbe consentito la citazione nel rispetto dell'art. 163-bis c.p.c.; che la intervenuta decadenza del convenuto dal potere di chiamare in causa terzi determina quindi il difetto di rilevanza della questione nel giudizio *a quo*».

È altresì infondata l'ulteriore affermazione dell'appellante per la quale, se non espressamente prevista, la improcedibilità del ricorso non potrebbe essere dichiarata.

Il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 435, comma secondo c.p.c. determina la preclusione dalla possibilità di potere validamente notificare il ricorso di impugnazione e il decreto di fissazione dell'udienza, con la conseguenza che il complesso atto unitario di introduzione del giudizio di impugnazione, caratterizzato da un fase iniziale di deposito del ricorso e di una successiva di instaurazione del contraddittorio, non si perfeziona, cosicché gli effetti prodromici e preliminari conseguenti alla *edictio ationis* non si stabilizzano in assenza di una valida *vocatio in ius*, e l'impugnazione, anche se valida e tempestiva al momento del deposito del ricorso, non si perfeziona, con la conseguenza dell'improcedibilità del giudizio di appello, pur se ritualmente instaurato.

Dalle considerazioni sopra esposte deriva la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 435, comma 2, c.p.c. che viene di seguito prospettata, dal momento che l'accoglimento dell'eccezione determinerebbe una pronuncia di mero rito di declaratoria dell'improcedibilità dell'appello.

Quanto alla non manifesta infondatezza del dubbio di illegittimità costituzionale si richiama l'insegnamento della Corte costituzionale medesima la quale ha affermato che: «Nel delineare i principi informatori della disciplina legislativa della giurisdizione con riferimento ai diritti delle parti, la Costituzione, all'art. 24, riconosce i diritti della difesa come valori primari, che, in quanto tali, godono dell'immediata garanzia costituzionale quali diritti inviolabili ai sensi dell'art. 2 della medesima Carta fondamentale (v. sentt. numeri 98 del 1965, 125 del 1979, 18 del 1982, 243 del 1989, 329 del 1992). Tuttavia, i diritti della difesa, nei quali va ricompreso anche il cosiddetto diritto al giudizio (v. sentt. numeri 220 del 1986, 123 del 1987), si traducono in specifiche e concrete situazioni giuridiche soggettive soltanto a seguito della loro articolazione in diritti e pretese attinenti al processo o, più precisamente, soltanto in conseguenza della disciplina legislativa delle attività e dei procedimenti connessi con l'esercizio della giurisdizione. Per tale ragione questa Corte ha costantemente sottolineato il principio secondo il quale l'effettiva garanzia dei diritti della difesa riposa sull'esercizio, non irragionevole, dell'ampia potestà discrezionale che il legislatore possiede in relazione all'opera di conformazione del processo (v. sentt. numeri 89 del 1972, 49 del 1979, 100 del 1987, 82 del 1992, ordd. numeri 37 e 38 del 1988, 517 del 1990).

In riferimento allo svolgimento di tale discrezionalità politica, questa Corte ha costantemente affermato che il legislatore, ove riconosca la sussistenza in concreto di uno specifico interesse pubblico che ne giustifichi l'adozione, può legittimamente imporre all'esercizio di facoltà e di poteri processuali limitazioni temporali immutabili e irreversibili, per il fatto che i termini perentori, cui sono connaturali i caratteri dell'improrogabilità e dell'insanabilità, tendono a garantire, oltre alla fondamentale esigenza di giustizia relativa alla celerità o alla speditezza dei processi, un'effettiva parità dei diritti delle parti in causa mediante il contemperamento dell'esercizio dei rispettivi diritti di difesa (v. spec. sent. n. 106 del 1973 e ord. n. 900 del 1988, nonché sentt. numeri 138 del 1975 e 63 del 1977).» (C. cost. sent. n. 471/1992)

Nel caso di specie si dubita che la previsione del termine di dieci giorni per la notifica all'appellato del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, sia assistita da ragioni tali da giustificarla e da giustificare, in caso di suo vano decorso, la preclusione che ne deriva e che non differisce da quella risultante dal decorso di un termine perentorio.

Infatti quel termine non è funzionale a ridurre i tempi del processo nella sua fase iniziale, che conseguono alla data di fissazione dell'udienza di discussione da parte del Presidente della Corte di appello. Neppure appare adeguata la ragione che è stata ipotizzata dalla Corte di cassazione, nell'ordinanza interlocutoria del 10 luglio 2007 con la quale si è detto che il rispetto del termine di dieci giorni «consente di rinnovare le notifiche eseguite ma viziata in tempo utile per l'udienza di discussione»; infatti, quando la notifica ancorché viziata sia esistente, alla parte dovrà essere assegnato dal giudice un termine perentorio per rinnovarla (articoli 291 e 421 c.p.c.).



Neppure quel termine appare finalizzato ad assicurare adeguati termini a difesa dell'appellato, poiché questi sono definiti dal comma 3 dell'art. 435 c.p.c.

La sola funzione concreta che può essere attribuita a quel termine appare essere quella di impedire che l'udienza di discussione possa essere fissata dal Presidente della Corte di appello in tempi così brevi da rendere perfino difficoltosa la notifica all'appellato. Ma se tale è lo scopo, non sembra ragionevole gravare l'appellante di un onere di notifica in termini prestabiliti; e ciò, non per la sua brevità — che comunque è idonea a consentire di provvedere all'adempimento — ma per la gravità delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto di esso, comportanti la perdita del diritto all'azione, senza che ciò appaia in alcun modo giustificato da ragioni di equilibrio tra i poteri delle parti o di celerità del processo.

Per tutte le sovraesposte ragioni l'art. 435, comma 2 c.p.c. nella parte in cui fissa all'appellante un termine per provvedere alla notifica del ricorso e del decreto, appare in contrasto con gli articoli 24 e 111 della Costituzione, poiché esso comporta, quale sanzione della decorrenza del termine, il pregiudizio del diritto alla difesa, come diritto ad agire in giudizio, senza che ricorrano motivi ragionevoli che possano giustificare tale effetto, così violando il diritto al giusto processo.

*P. Q. M.*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 435, comma 2, c.p.c. nella parte in cui fissa all'appellante un termine per provvedere alla notifica del ricorso e del decreto, per contrasto con gli articoli 24 e 111 della Costituzione;*

*Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Genova, addì 3 marzo 2009

*Il Presidente: HAUPT*


09C0372

N. 161

*Ordinanza del 22 dicembre 2008 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Trento sui ricorsi riuniti proposti da Maffei Olga ed altra contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Tione di Trento ed altra*

**Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Ricorso avverso cartella di pagamento priva dell'indicazione del responsabile del procedimento - Nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e del procedimento di emissione e di notificazione della cartella di pagamento - Prevista applicabilità della detta sanzione di nullità alle sole cartelle di pagamento emesse in relazione ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 - Irragionevolezza - Asserita disparità di trattamento dei contribuenti discriminati in ragione della data di consegna dei ruoli agli agenti della riscossione - Lesione del diritto di difesa del contribuente - Incidenza sui principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.**

- Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, secondo periodo, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 97.



## LA COMMISSIONE TRIBUTARIA

Ha pronunciato in data 20 ottobre 2008 la seguente ordinanza nelle cause riunite, iscritte in data 11 settembre 2008 ai nn. 473 e 474/08 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2008 aventi ad oggetto ricorso dd. 31 luglio 2008 avverso cartelle esattoriali di pagamento e vertente tra Maffei Olga + 1 res. a Strembo (Trento), ricorrenti;

Contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Tione di Trento, Equitalia Trentino-Alto Adige - Suedtirol S.p.A., resistenti.

## F A T T O E D I R I T T O

Con separati ricorsi (R.G.R. 473 e 474/08) dd. 31 luglio 2008 Maffei Olga e Iva proponevano ricorso, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Tione di Trento e di Equitalia Nomos S.p.A., contro il ruolo e le cartelle di pagamento n. 112 2008 0005458565 e 112 2008 0005458565/001 per l'importo di € 4.057,72, aventi ad oggetto l'imposta di trasferimento conseguente ad aumento valore operato dall'ufficio circa la compravendita di un terreno in zona residenziale.

L'aumento valore trovava giustificazione in avviso di rettifica e liquidazione non opposto dalle ricorrenti. Il solo acquirente aveva impugnato l'avviso di rettifica deciso separatamente.

Le ricorrenti hanno dedotto una serie di vizi comportanti l'illegittimità dell'atto impugnato (le cartelle esattoriali) tra i quali la loro illegittimità per violazione dei disposti dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, osservando come l'art. 7 della legge 27 agosto 1990, numero 241, impongono ad ogni organo della pubblica amministrazione di indicare in tutti gli atti sia l'ufficio competente per le istanze di riesame proposte dai destinatari degli atti sia il nominativo del responsabile del procedimento all'esito del quale tale atto sia stato emanato.

Nelle cartelle di pagamento opposte, notificate in data 3 giugno 2008, mancava l'indicazione del responsabile dell'iscrizione a ruolo, indicazione ritenuta necessaria, a pena di nullità, dall'art. 36, comma 4-*ter* del d.l. n. 248/2007 ma solo per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008.

E non esistendo elementi, nelle cartelle di pagamento, della data di consegna del ruolo all'agente della riscossione, che consentano di escludere che si possa ravvisare l'ipotesi della consegna dopo il 30 giugno 2008, la nullità della cartella medesima sarebbe conseguita per disposto di legge.


Deducevano, comunque, le ricorrenti, ove la consegna dei ruoli fosse emersa siccome anteriore al 1° giugno 2008 (dato evidenziato dall'ufficio nelle sue controdeduzioni), l'incostituzionalità per violazione dell'art. 3 e dell'art. 97 della Costituzione, del periodo dell'art. 36, comma 4-*ter* del d.l. n. 248/2007 in cui dispone che «la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse».

Considerato che l'indicazione del responsabile del procedimento, lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall'art. 97, primo comma della Costituzione, il riferimento temporale stabilito dall'art. 36, comma 4-*ter* risulterebbe palesemente illegittimo.

Il discrimine temporale fissato, inoltre, riserverebbe un trattamento diverso a situazioni oggettivamente uguali tranne che per la data di consegna dei ruoli all'agente della riscossione (elemento sul quale il contribuente non ha e non aveva nessun modo d'incidere), tutto ciò in violazione del principio fondamentale dell'eguaglianza tra i cittadini fissato dall'art. 3 della Costituzione.

Orbene, l'ecceputa violazione delle norme costituzionali soprariferite — non seguita da istanza di rimessione al Giudice delle leggi ma da richiesta tout court di annullamento del ruolo — ritiene il Collegio che sia rilevante e non manifestamente infondata disponendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Con la presente ordinanza viene proposta la richiesta del vaglio di compatibilità costituzionale della norma (art. 36, comma 4-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, inserito dalla legge di conversione del 28 febbraio 2008, n. 31) che, con l'obiettivo di sanare le posizioni pregresse, ha sancito la nullità delle cartelle «mute» per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° giugno 2008 e la legittimità di quelle — sempre che prive dell'indicazione dei responsabili dei procedimenti — relativa ai ruoli consegnati prima di tale data.



Relativamente alla rilevanza si osserva come la stessa sia di palmare evidenza in quanto allo stato della legislazione vigente, discenderebbe il rigetto del presente ricorso.

*Gli elementi indefettibili della cartella esattoriale: art. 7 dello statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 27 luglio 2000).*

Appare necessario partire dal dato normativo, ed in particolare dall'art. 7, comma 2, dello statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 27 luglio 2000), che dispone quanto segue:

«Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.»

La norma *de qua* prescrive, tra gli altri, quale requisito tassativo, l'indicazione del responsabile del procedimento, bene inteso che tassativamente significhi a pena di nullità.

Infatti, occorre rammentare che il termine «nullità» non deve necessariamente comparire nel lessico normativo, potendo lo stesso desumersi *per tabulas*, tenuto conto dello scopo che persegue e la funzione che adempie (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio sotto il controllo del giudice), come più volte affermato dalla Corte di cassazione con le sentenze n. 2787/2006, n. 138/2004 e n. 1771/2004.

La Corte di cassazione - Sezione tributaria, con le suddette sentenze, ha statuito, per esempio, la natura perentoria di un termine, ancorché in assenza di espressa previsione legislativa.

Infatti, sebbene l'art. 152 c.p.c. disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non si può da tale norma dedurre che, ove manchi una esplicita dichiarazione in tal senso, debba senz'altro escludersi la perentorietà del termine «perché nulla vieta di indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato» (Cass., sent. n. 1771/2004).

La norma statutaria in commento, tuttavia, è rimasta lungamente inascoltata, almeno fino alla pronuncia della Corte costituzionale n. 377 del 2007, che ha provocato a dir poco un «terremoto» intorno alla questione.

In sostanza, la Consulta ha rivendicato la forza cogente e la valenza giuridica propria dello Statuto dei diritti del contribuente, ed in particolar modo dell'art. 7, comma 2, lett. a), statuendo che: «l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall'art. 97, primo comma, Cost. (si veda l'art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990, come modificato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa»)».

*La valenza dello Statuto dei diritti del contribuente.*

Nella vicenda sulle cartelle mute, ciò che lascia più perplessi non è tanto la tesi propugnata dall'Agenzia delle Entrate e da Equitalia S.p.A., finalizzata chiaramente e, comprensibilmente, a preservare il gettito erariale, quanto invece l'assoluta pacatezza con cui alcuna giurisprudenza di merito (e si vedrà anche il Legislatore del 2008), ha ignorato la valenza giuridica dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente.

È necessario, infatti, ricordare come in ordine al valore ed alla portata dei principi espressi nello Statuto dei diritti del contribuente, la giurisprudenza della Cassazione abbia precisato che il contenuto di tali norme, richiamando in materia tributaria i principi costituzionali, debba ritenersi immanente nell'ordinamento giuridico, anche prima della sua entrata in vigore, vincolando l'interprete al canone ermeneutico dell'interpretazione adeguatrice alla Costituzione, che si sostanzia nel preferire l'interpretazione della legge più conforme alla Costituzione (*ex multis*: Cassazione, sentenze n. 21513 del 2006; n. 7080 del 2004 e n. 17576 del 2002).

La valenza dello statuto del contribuente è da qualificarsi alla stregua dei principi, enucleati dalla succitata giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 17576 del 10 dicembre 2002), secondo cui: «alle specifiche clausole rafforzative» di autoqualificazione delle disposizioni stesse come attuative delle norme costituzionali richiamate e come «principi generali dell'ordinamento tributario» deve essere attribuito un preciso valore normativo ... «è costituito, quantomeno,



dalla superiorità assiologica» dei principi espressi o desumibili dalle disposizioni dello Statuto e, quindi, dalla loro funzione di orientamento ermeneutico, vincolante per l'interprete.

In altri termini, il dubbio interpretativo o applicativo sul significato e sulla portata di qualsiasi disposizione tributaria, che attenga ad ambiti materiali disciplinati dalla legge n. 212 del 2000 deve essere risolto dall'interprete nel senso più conforme ai principi statutari.

Tali principi, peraltro, sono confermati nella successiva sentenza n. 7080 del 14 aprile 2004, sempre della Corte di cassazione - Sezione tributaria, secondo cui: «ogni qual volta una normativa fiscale sia suscettibile di una duplice interpretazione, una che ne comporti la retroattività ed una che l'escluda, l'interprete dovrà dare preferenza a questa seconda interpretazione come conforme a criteri generali introdotti con lo statuto del contribuente, e attraverso di esso ai valori costituzionali intesi in senso ampio ed interpretati direttamente dello stesso legislatore attraverso lo statuto».

Del resto il principio della tutela della ragionevolezza e dell'affidamento, posto legittimamente sulla certezza dell'ordinamento giuridico, ha trovato già riconoscimento non solo nella giurisprudenza della Corte (Cass. civ., 23 maggio 2003, n. 8146), ma anche in quella della Corte costituzionale (sentenze nn. 211/1997, 416/1999, 525/2000) ed in quelle della Corte di giustizia CEE (24 settembre 2002, C. 255/2000, Gr. It. S.p.A. contro Ministero delle Finanze) e della Corte europea dei diritti dell'uomo (30 maggio 2000, Ca. e Ve. contro Italia).

Questi corretti principi della Corte di cassazione, peraltro, valorizzati con la succitata ordinanza n. 377 del 2007 della Corte costituzionale, devono sempre rappresentare il faro interpretativo di tutte le leggi tributarie, per cui se, come nel caso di specie, lo statuto richiede tassativamente un requisito è chiaro che la mancanza di tale requisito determina necessariamente la nullità dell'atto o della cartella esattoriale.

La cartella di pagamento essendo un atto amministrativo autoritativo, per mezzo del quale l'ente impositore va ad incidere negativamente sulla sfera giuridico-patrimoniale del contribuente, deve contenere determinati requisiti, affinché possa essere ritenuta un atto valido ed efficace. Questo, proprio in virtù dell'art. 7 dello Statuto cit. che attua i principi costituzionali di trasparenza, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione sanciti nell'art. 97 Cost.

Ai sensi dell'art. 7 dello statuto cit., gli atti dei concessionari, tra cui la cartella esattoriale, devono riportare la sottoscrizione del funzionario investito dall'Ufficio avente competenza ad emanare l'atto e l'indicazione dell'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto stesso ed il responsabile del procedimento.

La suddetta informativa è necessaria:

per assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, in quanto, soprattutto in un complesso sistema tributario come il nostro, non si possono emettere e notificare atti o cartelle esattoriali «anonimi», stampati in modo meccanico dai computers, con il rischio delle c.d. «cartelle pazze»;

per la prima informazione del cittadino-contribuente, anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile, soprattutto oggi che sono state potenziate al massimo le procedure di riscossione e di esecuzione, con l'utilizzo, alcune volte inopportuno, di ipoteche e fermi amministrativi;

infine, per la garanzia del diritto di difesa, perché deve consentire al cittadino contribuente di conoscere «a priori» il responsabile del procedimento cui chiedere specifiche motivazioni, soprattutto nel calcolo delle indennità di mora e degli interessi.


Tale disposizione di legge, avendo rango costituzionale, non può assolutamente essere ignorata, né aggirata per mezzo di interpretazioni estemporanee, fondate sulla base di altre fondamentali disposizioni di legge (vedi quelle contenute nella legge n. 241 del 1990), che a ben vedere potrebbero cedere il passo innanzi ad una normativa a carattere speciale, come quella contenuta nello Statuto dei diritti del contribuente.

L'art. 7 dello statuto, infatti, è norma speciale e, pertanto, in virtù del principio *lex specialis derogat lex generalis*, si deve ritenere che quanto disposto da tale norma di legge prevalga sulle disposizioni contenute nella legge n. 241 del 1990 e, quindi anche dell'art. 21-octies cit.

*L'ordinanza della Corte costituzionale n. 377 del 9 novembre 2007.*

L'ordinanza della Corte costituzionale n. 377 del 2007 trae spunto dalla remissione operata dalla Commissione tributaria regionale del Veneto che, nel giudizio di appello in riferimento alla legittimità o meno della cartella di pagamento emessa dal Concessionario, aveva sollevato la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, lett. a), della legge n. 212 del 27 luglio 2000, nella parte in cui prevede che gli atti dei Concessionari della riscossione devono, così come gli atti emessi dall'amministrazione finanziaria, tassativamente indicare, tra le altre cose, il responsabile del procedimento.

Il giudice rimettente ha rilevato, altresì, come le disposizioni del tipo di quella censurata, proprio perché si adattano bene all'attività procedimentale svolta dagli uffici della pubblica amministrazione, al fine di emettere un provve-



dimento amministrativo destinato ad incidere sulla sfera giuridico-patrimoniale del destinatario, non possono essere rivolte nello stesso modo all'attività del Concessionario della riscossione, poiché l'attività di formazione della cartella di pagamento non sarebbe equiparabile a quella di un vero e proprio procedimento.

La Corte costituzionale, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, lett. a), della legge n. 212 del 2000, ha statuito quanto segue:

L'art. 7 della legge n. 212/2000 si applica ai procedimenti tributari non solo dell'amministrazione finanziaria, ma anche dei concessionari della riscossione, in quanto soggetti privati cui compete l'esercizio di funzioni pubbliche. Tali procedimenti comprendono sia quelli che il giudice definisce «procedimenti di massa» (i quali culminano in provvedimenti di contenuto omogeneo o standardizzato nei confronti di innumerevoli destinatari), sia di quelli di natura non discrezionale;

L'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall'art. 97, primo comma, Cost. (si veda l'art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990, come modificato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa»);

anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 212 del 2000, e cioè dello Statuto dei diritti del contribuente, la Corte ha statuito l'applicabilità ai procedimenti tributari della legge generale sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990 (ordinanza n. 117 del 2000, relativa all'obbligo di motivazione della cartella di pagamento).

*Il rapporto intercorrente tra le disposizioni della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e lo statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000).*

Appare necessario soffermarsi sul rapporto esistente tra le disposizioni della legge n. 241 del 1990, che disciplina il procedimento amministrativo nella sua interezza e generalità e le disposizioni contenute nello statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000), complesso normativo questo che appresta una tutela specifica del contribuente e detta i principi fondamentali cui il rapporto tra contribuente/fisco deve ispirarsi.

La dottrina ha più volte precisato come lo statuto dei diritti del contribuente debba essere considerato una piccola Carta costituzionale del contribuente, in quanto attua, in ambito tributario, una serie di principi costituzionalmente protetti (tra tutti quello espresso dall'art. 97 Cost. sulla trasparenza, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione).

Certamente, nell'ambito dei procedimenti tributari, pur salvaguardando i limiti fissati dallo Statuto nella materia fiscale, si deve comunque fare riferimento ai principi generali sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990), nonché ai principi sanciti dalla giurisprudenza.

Tuttavia, non si può trascurare come, proprio nel tributario, in concreto si faccia una peculiare applicazione dei principi generali del procedimento amministrativo. In particolare, l'art. 13, comma 2, esclude espressamente l'applicazione di alcune disposizioni dell'impianto normativo della legge n. 241/1990 ai procedimenti di natura fiscale, facendo salva l'applicazione delle specifiche norme che li regolano.

L'art. 7, comma 2, lett. a), nello specifico, introducendo nella materia tributaria una disciplina conforme ai principi generali espressi dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in ordine alla trasparenza e all'accesso dei documenti amministrativi, costituisce un esempio paradigmatico di norma speciale che regola tale aspetto del procedimento tributario. Questa norma nell'indicare tassativamente l'indicazione del responsabile del procedimento con specifico riferimento agli atti emessi dall'Amministrazione finanziaria e dai concessionari deve ritenersi norma speciale rispetto alla disciplina generale dettata dalla legge n. 241/1990.

Alla luce di questa specialità, si deve ritenere assolutamente fuorviante la prassi invalsa (fino all'ordinanza n. 377/2007 cit.) che ha sempre giustificato la mancata indicazione del responsabile *de quo*, asserendo che l'attività posta in essere dagli agenti per la riscossione, finalizzata alla formazione della cartella, non fosse configurabile alla stregua di un vero e proprio procedimento amministrativo.

Una siffatta interpretazione restrittiva è del tutto incompatibile con l'impostazione innovativa dello statuto dei diritti del contribuente, quale Carta costituzionale del contribuente.

*Legge n. 241 del 1990: art. 21-septies.*

Con l'ordinanza della Corte costituzionale n. 377 del 2007, la Consulta stessa ha riconosciuto che fin dall'epoca precedente all'entrata in vigore della legge n. 212 del 2000, recante lo statuto dei diritti del contribuente, la Corte stessa



ha ritenuto l'applicabilità ai procedimenti tributari della legge generale sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990.

In virtù di siffatto principio, si deve ritenere applicabile al procedimento tributario anche l'art. 21-*septies*, comma 1, della legge n. 241/1990, così come modificato dalla legge n. 15 dell' 11 febbraio 2005, secondo cui «È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.»

Alla luce di tutte le suesposte finalità istituzionali e giuridiche evidenziate nell'ordinanza n. 377 del 2007 cit., si può ritenere che l'indicazione del responsabile del procedimento, previsto tassativamente, *ex art. 7, comma 2, lett. a)*, possa essere qualificata come un «elemento essenziale», la cui mancanza integra un vizio di nullità assoluto ed insanabile, ai sensi dell'art. 21-*septies*.

*La nuova normativa: il decreto milleproroghe (decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge n. 31 del 28 febbraio 2008).*

Con l'art. 36, comma 4-*ter*, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge n. 31 del 28 febbraio 2008, sono state aggiunte disposizioni inerenti al contenuto della cartella di pagamento, disciplinata dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973.

In base a tale norma: «La cartella di pagamento di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, e successive modificazioni, contiene altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse.»

In particolare, le cartelle di pagamento dovranno contenere, a pena di nullità, anche:

l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo;

l'indicazione del responsabile di emissione e di notificazione delle cartelle stesse.

Tali nuove disposizioni sono applicabili ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008.

In relazione a tale normativa, quindi, la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti non è comunque causa di nullità delle cartelle di pagamento, qualora queste siano relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno.

Tale disposizione di legge nel sanare il vizio di nullità delle cartelle mute, emanate in data precedente al 1° giugno 2008, realizza una sanatoria che in teoria (e solo in teoria) porrebbe la parola fine sulla polemica creatasi intorno all'interpretazione dell'art. 7, comma 2, lett. *a)*, dello statuto cit. e all'ordinanza n. 377 del 2007 della Corte costituzionale.

In sostanza, la sanatoria riguarda:

le cartelle già notificate in data anteriore al 1° giugno 2008;

le cartelle notificate dopo tale data, ma relative a ruoli consegnati all'agente della riscossione prima del 1° giugno 2008.

Il contenuto della nuova cartella di pagamento, perciò, prevede un'informativa piuttosto allargata, estesa oltre che al responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, anche al responsabile dell'emissione (agente della riscossione) e al responsabile della notificazione.


In merito alla nuova normativa disposta dall'art. 36, comma 4-*ter*, sono sorte sostanzialmente due opposte interpretazioni:

1. — una prima interpretazione, sostenuta peraltro da autorevole dottrina, secondo la quale la norma di cui all'art. 36, comma 4-*ter*, non sarebbe affetta da vizi di illegittimità costituzionale, in quanto si porrebbe come norma innovativa rispetto a quanto disposto per il passato e, comunque, in continuità evolutiva con il contesto normativo pregresso;

2. — una seconda tesi, secondo cui l'art. 36, comma 4-*ter* e la sanatoria che tale norma implica conterrebbero alcuni gravissimi germi di incostituzionalità, in relazione agli artt. 3, 24 e 97 Cost.

In relazione alla prima tesi, secondo cui l'art. 36, comma 4-*ter*, non sarebbe costituzionalmente illegittimo, in quanto si porrebbe come norma innovativa rispetto al passato, è bene approfondire alcuni rilievi critici.

Secondo questa interpretazione, l'art. 36, comma 4-*ter*, ponendosi in continuità evolutiva rispetto al principio statutario contenuto nell'art. 7, comma 2, lett. *a)*, della legge n. 212/2000, che postula la tassativa indicazione del responsabile del procedimento negli atti impositivi ed esattivi, non farebbe altro che suggellare formalmente ciò che esiste già all'interno dell'ordinamento tributario (art. 7 cit.) e che la Corte costituzionale ha ampiamente riconosciuto ed



avvalorato con l'ordinanza n. 377/2007. L'intervento legislativo del «Milleproroghe», non solo non darebbe luogo ad un'ingiusta sanatoria del passato, ma, essendo teso a valorizzare ulteriormente l'art. 7, comma 2, lett. a), dello statuto, avrebbe il merito di ampliare tale obbligo informativo prescrivendo, a pena di nullità, ben due responsabili del procedimento, sia pure limitatamente ai ruoli consegnati dopo il 1° giugno 2008.

In quest'ottica, nel contesto normativo attuale sarebbero previsti ben tre responsabili del procedimento:

- 1) un responsabile del procedimento d'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. a), dello Statuto dei diritti del contribuente per tutte le cartelle (ruoli) emesse fino al 1° giugno 2008;
- 2) un responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 36, comma 4-ter del Milleproroghe;
- 3) un responsabile di emissione e notifica della cartella, ai sensi dell'art. 36, comma 4-ter del Milleproroghe;

Pertanto, l'espressa esclusione della nullità per il passato operata dal Milleproroghe riguarda non la nullità discendente dall'omessa indicazione del responsabile, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. a), dello statuto del contribuente, bensì l'omissione della duplice indicazione: del responsabile dell'iscrizione a ruolo; del responsabile di emissione e notificazione delle cartelle stesse; disposta, ai sensi dell'art. 36, comma 4-ter, in relazione al periodo di tempo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproroghe e la data del 1° giugno 2008.

Ciò comporta l'art. 36, comma 4-ter, richiedendo a pena di nullità l'indicazione di due responsabili (quello del procedimento di iscrizione a ruolo e quello dell'emissione e notifica della cartella esattoriale), innoverebbe rispetto al passato e non realizzerebbe un'iniqua sanatoria per il passato, in quanto la nullità disposta dall'art. 7, comma 2, lett. a) rimarrebbe distinta e separata rispetto a quella prevista con il decreto Milleproroghe.

L'art. 36, comma 4-ter, quindi, assurge a naturale elemento valorizzante e rafforzativo della disposizione dello Statuto dei diritti del contribuente, non realizzando alcuna violazione dei principi costituzionali in esso contenuto. Questa lettura dell'art. 36, comma 4-ter, ha senza dubbio degli spunti pregevoli, denota una spiccata capacità di fornire chiavi di lettura alternative alla c.d. sanatoria delle cartelle mute, nell'autorevole tentativo di salvare una norma infetta da gravissimi germi di incostituzionalità. Tuttavia lascia spazio ad alcune perplessità.

Ed in particolare, posto che l'art. 36, comma 4-ter, cit., nel prevedere l'indicazione dei responsabili del procedimento di iscrizione a ruolo e quello del procedimento di cartellazione (emissione e notificazione della cartella) innoverebbe rispetto al passato, non rimane che chiederci quale responsabile l'art. 7, comma 2, lett. a), dello statuto intendesse prevedere fino ad oggi, se non i medesimi previsti dal Milleproroghe.

L'art. 7, comma 2, lett. a), prescrivendo l'indicazione del responsabile del procedimento, posto in essere dai concessionari, intende sia quello d'iscrizione a ruolo che quello della cartellazione, poiché il provvedimento unitariamente posto in essere dal concessionario contiene, in realtà, due distinti atti amministrativi:

- l'iscrizione a ruolo;
- la cartella di pagamento.

E l'art. 7, comma 2, lett. a) dello Statuto dispone «Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento ...».

Diversamente opinando, si andrebbe a sminuire il dettato normativo disposto dall'art. 7, comma 2, lett. a), dello statuto e non certo a valorizzarne il contenuto precettivo.

Non resta che rilevare, dunque, come la norma disposta dal Milleproroghe, ben lungi dall'essere innovativa e tesa a valorizzare l'art. 7 dello Statuto, si concretizzi in uno dei tanti interventi pro-fisco del Legislatore, tutt'altro che insoliti in campo tributario.

*La circolare n. 16/E del 6 marzo 2008 dell'Agenzia dell'Entrate.*

La circolare n. 16/E del 6 marzo 2008 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale normativa e contenzioso, intervenendo sulla problematica delle c.d. cartelle mute, a seguito dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 377 del 9 novembre 2007, detta criteri interpretativi ed operativi agli uffici:

rinviano alla giurisprudenza relativa all'art. 5, della legge n. 241/1990, circa le conseguenze della mancata indicazione del responsabile del procedimento, asserisce che le sentenze interpretative di rigetto e le ordinanze della Corte costituzionale non avrebbero alcun valore vincolante;



detta una sorta di indirizzo di gestione delle controversie pendenti da parte degli uffici, suggerendo in particolar modo di scaricare ogni responsabilità conseguente la mancata indicazione del responsabile all'agente della riscossione;

segnala l'ineducibilità fuori dal ricorso introduttivo della nullità della cartella di pagamento per mancata indicazione del responsabile del procedimento (non si applica l'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992);

segnala l'improponibilità di una domanda od eccezione del genere per la prima volta in appello (posto il divieto di domande nuove in appello *ex art.* 57 d.lgs. n. 546/1992);

precisa che l'applicazione dell'art. 36, comma 4-*ter*, cit. soltanto alle cartelle con le quali viene indicato il pagamento di somme iscritte in ruoli consegnati a partire dal 1° giugno 2008.

La suddetta circolare contiene però molti punti di criticità, che sinteticamente si espongono nel modo seguente.

Innanzitutto, l'Agenzia delle Entrate, pur facendo riferimento all'art. 7 dello statuto del contribuente, cerca di sminuirne il significato ed il valore, preferendo concentrarsi sull'interpretazione di alcuni articoli della legge n. 241 del 1990, che invece nella fattispecie hanno una minore valenza rispetto alla specifica normativa delle norme contenute nello statuto del contribuente.

Infatti, l'Agenzia delle Entrate ignora che le norme dello statuto del contribuente sono disposizioni speciali di rango costituzionale, quindi applicabili anche nei rapporti tributari prima dell'entrata in vigore della legge n. 212/2000, come opportunamente rilevato dalla Corte di cassazione - Sezione Tributaria, con la citata sentenza n. 21513 del 6 ottobre 2006.

La questione delle c.d. cartelle mute deve essere letta soprattutto per mezzo delle norme di rango costituzionale dello statuto del contribuente, che nel prevedere l'ipotesi tassativa dell'indicazione del responsabile del procedimento ha, indubbiamente, voluto evidenziare un elemento essenziale, la cui inosservanza ne determina la nullità.

Ciò è stato evidenziato sia dalla Corte costituzionale con la citata ordinanza, dove si è precisato che tale indicazione non è un inutile adempimento, sia dall'Avvocatura Generale dello Stato, che in sede di costituzione ha precisato che l'omessa o insufficiente indicazione del responsabile del procedimento è un dovere sanzionabile con la declaratoria di illegittimità.

Oltretutto, anche a voler analizzare la normativa della legge n. 241 del 1990, la stessa Agenzia delle Entrate richiama disposizioni che prevedono la sottoscrizione di un atto, per ben individuarne la responsabilità, cosa che è totalmente assente anche nelle cartelle di pagamento.

Il tentativo di sminuire il significato e la valenza dell'ordinanza della Corte costituzionale è vano sol che si rifletta che i Giudici di legittimità, nel rigettare la questione di incostituzionalità dell'art. 7, hanno confermato l'assoluta parificazione giuridica tra gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento e ciò sta a significare che, come gli atti amministrativi devono necessariamente contenere l'indicazione del responsabile del procedimento a pena di nullità, la stessa procedura deve ritenersi applicabile anche alle cartelle di pagamento.

Né vale l'indicazione del direttore dell'ufficio, che riguarda invece la procedura di accertamento, totalmente diversa dalla procedura di riscossione e di notifica della cartella esattoriale.

L'art. 36, comma 4-*ter*, del d.l. n. 248/2007, convertito nella legge n. 31/2008, nell'intervenire sanando le procedure sino ad ora adottate, contiene sicuramente dei germi di incostituzionalità, ai sensi degli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione, soprattutto per un'evidente irragionevolezza.

Infatti, delle due l'una: o l'indicazione del responsabile è un elemento essenziale a pena di nullità, e tale deve essere considerato anche per il passato, oppure è un puro elemento di semplice irregolarità, che come tale deve valere anche per il futuro. Pertanto, non si comprende perché tale indicazione sia da intendersi a pena di nullità per il futuro e non per il passato.

*Gli evidenti profili di incostituzionalità della nuova normativa.*

A seguito della modifica legislativa, di cui all'art. 36, comma 4-*ter*, del d.l. n. 248 del 31 dicembre 2007, convertito in legge n. 31 del 28 febbraio 2008, molti degli argomenti suesposti, al fine di contrastare le tesi esposte da Equitalia S.p.A. e dall'Agenzia dell'Entrate, devono ritenersi, per certi versi, superati.

Dopo aver illustrato la teoria tesa a negare l'esistenza di una sanatoria delle cartelle mute per il passato, posto che l'indicazione del responsabile del procedimento disciplinata dalla nuova normativa non può che essere la medesima prescritta dall'art. 7 dello Statuto, tale sanatoria di fatto si verificherà. È il caso, quindi, di soffermarsi sui gravissimi profili di illegittimità costituzionale dell'art. 36, comma 4-*ter*, cit.



La norma *de qua* recita quanto segue: «La cartella di pagamento di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, e successive modificazioni, contiene altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse.».

Tale intervento legislativo, inserendosi fra i numerosi adottati in favore del fisco, nell'intento di realizzare maggiori entrate, si pone in antitesi con il principio della certezza del diritto, della legittimità dell'affidamento e della buona fede del contribuente (art. 10 dello statuto dei diritti del contribuente), cui invece dovrebbe ispirarsi. (*cfi*: Cass., sezioni unite, sent. 25506 del 30 novembre 2006 ove si criticano aspramente gli interventi di tipo legislativo a favore del fisco adottati in spregio ai diritti fondamentali dei contribuenti).

L'art. 36, comma 4-*ter*, quindi, si evidenzia soprattutto per il netto contrasto con i principi generali dell'ordinamento tributario, contenuti nello statuto dei diritti del contribuente, principi che come più volte la Corte di cassazione ha avuto modo di precisare devono ritenersi, a loro volta, di attuazione dei principi costituzionali di cui agli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione e, pertanto, principi di rango costituzionale.

La Corte costituzionale, da sempre, nell'affrontare la questione dell'incidente di incostituzionalità relativo alla retroattività delle norme di legge, ha riconosciuto in maniera indiscutibile che il divieto generale di retroattività della legge sia un principio generale dell'ordinamento, cui il Legislatore deve attenersi.

Secondo la giurisprudenza della Consulta «il Legislatore ordinario può, nel rispetto di tale limite, emanare norme retroattive, purchè trovino adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti, così da non incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere dalle leggi precedenti. Se queste condizioni sono osservate, la retroattività, di per sé sola, non può ritenersi elemento idoneo ad integrare un vizio della legge».

Ed è appunto, dal profilo della ragionevolezza che viene a mancare un benché minimo supporto alla norma di cui all'art. 36, comma 4-*ter*, cit. Appare, infatti, evidente l'assoluta irrazionalità, irragionevolezza, nonché la palese illogicità, incoerenza e contraddittorietà, rispetto al contesto normativo pregresso, della norma *de qua*, che pur riconoscendo formalmente la nullità nell'eventualità, alquanto remota, di una violazione futura, nega al contempo la nullità per la medesima violazione di legge perpetrata nel presente e nel passato.

Diversi, quindi, i profili di incostituzionalità dell'art. 36, comma 4-*ter*, cit.:

violazione del principio costituzionale di uguaglianza (art. 3) per evidente disparità di trattamento del contribuente destinatario della notificazione di una cartella di pagamento prima e dopo il 1° giugno 2008, nonché irragionevolezza, illogicità ed incoerenza della norma che riconoscendo e sanzionando un vizio nullità per il futuro, al contempo lo sana per il passato;


conseguente violazione del principio costituzionale di diritto alla difesa (art. 24) per tutti coloro i quali, avendo ricevuto una cartella di pagamento priva del responsabile prima del 1° giugno 2008, vedranno ridursi grandemente la possibilità di difendersi efficacemente dalla pretesa tributaria, considerata la sanatoria della nullità rilevata;

nonché violazione del principio del buon andamento e imparzialità dell'operato della pubblica amministrazione (art. 97), in base al quale il contribuente deve essere posto in condizione di conoscere l'autore dell'atto impositivo, al fine di proporre contestazioni e porre in rilievo eventuali responsabilità.

Tali argomentazioni, lungi dall'essere una mera interpretazione o lettura della norma di cui all'art. 36, comma 4-*ter* cit., costituiscono il contesto sulla base del quale la Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 377 del 2007, ha stabilito che l'indicazione del responsabile del procedimento deve essere ritenuto elemento imprescindibile di trasparenza, informazione del cittadino e garanzia del diritto alla difesa, i quali sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall'art. 97, primo comma, Cost.

Concludendo, si ritiene che tali diritti costituzionali (articoli 3, 24 e 97 della Cost.), che in quanto tali sono insopprimibili per definizione, siano volti ad apprestare una tutela piena al contribuente, tutela che non può e non deve essere limitata ad ambiti temporali predeterminati, ma che deve poter essere invocata sempre e comunque dai soggetti cui è destinata.

In relazione a tali rilievi critici, pertanto, non rimane che osservare come la norma di cui all'art. 36, comma 4-*ter* cit., realizzando un'iniqua sanatoria pro-fisco, si ponga completamente al di fuori dell'ordinamento costituzionale-tributario cogente attuato per mezzo dello statuto dei diritti del contribuente.



*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge n. 87/1953, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, su eccezione non formale della ricorrente, solleva d'ufficio la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 36, comma 4-ter del d.l. n. 248 del 31 dicembre 2007, convertito in legge n. 31 del 28 febbraio 2008 in relazione agli artt. 3, 24, e 97 della Costituzione, per contrasto coi principi costituzionali di uguaglianza per disparità di trattamento del contribuente, nonché irragionevolezza, illogicità ed incoerenza della norma, con violazione del principio costituzionale del diritto alla difesa e del principio del buon andamento ed imparzialità dell'operato della pubblica amministrazione;*

*Sospende il presente giudizio — nn. 473 e 474/08 riuniti — del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2008;*

*Manda alla segreteria di provvedere all'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, di notificare la presente ordinanza alle parti ed la Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Trento, addì 20 ottobre 2008

*Il Presidente: SERAO*

*Il giudice relatore: ANTOLINI*

**09C0373**

---

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*  
DELIA CHIARA, *vice redattore*

---

(GU-2009-GUR-023) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it), al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE  
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici  
Piazza Verdi 10, 00198 Roma  
fax: 06-8508-4117  
e-mail: [editoriale@ipzs.it](mailto:editoriale@ipzs.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (\*)**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

**CANONE DI ABBONAMENTO**

<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 132,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 66,28)</i>	- annuale € <b>309,00</b> - semestrale € <b>167,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 264,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 132,22)</i>	- annuale € <b>682,00</b> - semestrale € <b>357,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili  
**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009**.

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**  
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

*(di cui spese di spedizione € 127,00)*  
*(di cui spese di spedizione € 73,00)*  
- annuale € **295,00**  
- semestrale € **162,00**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 39,40)*  
*(di cui spese di spedizione € 20,60)*  
- annuale € **85,00**  
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.


**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 9 0 6 1 0 \*

€ 3,00

